

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BOCCIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è in atto un processo di riorganizzazione degli uffici circoscrizionali del lavoro, anche per ridurre la spesa pubblica;

nelle regioni a prevalente territorio montano, soprattutto nelle aree più interne, la soppressione degli uffici comporta notevoli disagi alla popolazione per le distanze tra i comuni e gli scarsi collegamenti con i mezzi di trasporto pubblico;

le disposizioni transitorie volte a far funzionare gli uffici in alcune aree (vedi Corleto Perticara ed altri comuni della Basilicata), a giorni alterni tra i diversi comuni non risolve le questioni di un servizio adeguato ai bisogni dei cittadini;

ai sensi della legge di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa la competenza alla gestione della materia sarà trasferita alle regioni;

è opportuno e necessario, di conseguenza, mantenere funzionanti gli attuali uffici, senza alcuna soppressione o senza riduzioni di orario, come nel caso di Corleto Perticara, per consentire alla regione di operare senza situazioni precostituite —:

quali iniziative intenda assumere per impedire, in questa fase, la soppressione di uffici o la riduzione del loro orario di funzionamento (come nel caso di Corleto Perticara). (4-09789)

RISPOSTA. — *In relazione alle richieste formulate nel documento parlamentare presentato è opportuno precisare, in via preliminare, che il mutamento delle compe-*

tenze delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ha comportato, inevitabilmente, una revisione delle modalità di apertura settimanale al pubblico delle sezioni decentrate e dei recapiti, strutture dipendenti dalle suddette sezioni.

In particolare, come è noto, i competenti organi del collocamento non sono più tenuti al rilascio del nulla osta per l'assunzione dei lavoratori. Le attuali disposizioni legislative, infatti, prevedono che i datori di lavoro, i quali sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta alle citate strutture, hanno facoltà di procedere alle assunzioni attraverso la richiesta nominativa. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente, tra l'altro, il nominativo del lavoratore assunto, il quale può anche risultare iscritto presso altra sezione circoscrizionale.

Tanto premesso, per quanto concerne la situazione esistente in Corleto Perticara, la Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza ha reso noto che in tale sede è presente una articolazione della SCICA di Laurenzana che ha operato, fino al 31 gennaio 1997, per tre giorni settimanali.

A decorrere dal 1° febbraio successivo, la Direzione ha disposto l'apertura dell'ufficio soltanto per due giorni la settimana. Ciò, in primo luogo, in considerazione del fatto che tale limite temporale risultava sufficiente a soddisfare le esigenze dell'utenza, consistenti, in buona sostanza, nella consegna dei documenti da inoltrare alla SCICA o nella richiesta di conferma dello stato di disoccupazione. In secondo luogo, in considerazione della necessità di procedere ad una razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie.

Per la detta struttura è prevista una operatività flessibile legata alle esigenze dell'utenza che la Direzione si impegna a valutare di volta in volta nei periodi di maggiore affluenza del pubblico, avuto, comunque, riguardo alla necessità di assicurare la funzionalità della SCICA di Laurenzana.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BORGHEZIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la spesa telefonica che grava su chi, chiamando da un telefono fisso, comunica con un telefono radiomobile cellulare, a causa della notevole varietà delle condizioni di abbonamento praticate dai due gestori Tim e Omnitel, non risulta facilmente conoscibile da parte dell'utente stesso del telefono fisso;

se infatti da un telefono fisso si chiama un telefonino che goda, in quella fascia oraria, di una tariffa ridotta, la tariffa che viene applicata è sempre quella « piena », anche se nulla e nessuno avvisano di ciò l'utente del telefono « fisso » che chiama il « cellulare » —:

per quale motivo soprattutto, a tutela dell'interesse diffuso degli utenti dei telefoni « fissi » di tipo tradizionale, non si sia finora provveduto ad ingiungere ai due gestori del servizio telefonico radiomobile di inserire (come è attualmente possibile attraverso le moderne centrali elettroniche) un messaggio registrato che avvisi l'utente che chiama della tariffa applicata, che dovrebbe entrare istantaneamente in funzione non appena l'utente ha composto uno dei vari prefissi dei telefoni radiomobili cellulari. (4-07641)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che il decreto ministeriale 19 settembre 1996 — riguardante le tariffe del servizio radiomobile pubblico di comunicazione analogico a 900 MHz (TACS) — ha introdotto una serie di semplificazioni a vantaggio dei clienti.*

In particolare si significa che non è più necessario essere titolari di un abbonamento di rete fissa di categoria B (uso residenziale) per avere un abbonamento TACS; tale prerequisite non solo non è stato introdotto per il nuovo profilo tariffario (time) ma è stato anche eliminato per il residenziale (o family secondo la previgente terminologia), mentre non è mai stato necessario per il profilo affari (il cd. business).

È stata, inoltre, eliminata la connessione tra tipologia di abbonamento e destinazione

d'uso, anche grazie alla nuova denominazione dei piani tariffari: A, B, C corrispondenti, rispettivamente, ai precedenti affari e family e al nuovo piano intermedio time; pertanto, come già oggi avviene per il GSM, l'abbonato a una delle tipologie del servizio TACS potrà scegliere, in relazione alle sue esigenze, l'uso (affari o residenziale) cui vorrà destinare il proprio abbonamento.

Anche per il TACS è stato introdotto il meccanismo della prevalenza del piano tariffario del chiamante mobile, per cui, mentre in passato tutte le comunicazioni originate da abbonamenti TACS destinate ad abbonati TACS residenziali venivano conteggiate secondo i livelli di addebito propri di quest'ultima tipologia, oggi, in analogia al GSM, al chiamante abbonato ad uno qualsiasi dei servizi TACS vengono addebitate le tariffe corrispondenti al proprio piano tariffario.

Quanto alla possibilità, per l'utente che chiama da un telefono « fisso », di conoscere il costo che dovrà sostenere per una chiamata ad un utente « mobile » si significa che il prefisso dei telefoni radiomobili identifica la tipologia del contratto (e quindi delle tariffe applicate) e che chiamando il servizio gratuito 119 — assistenza clienti radiomobili funzionante 24 ore su 24 — si possono ottenere notizie circa il costo delle chiamate in questione.

In merito all'affermazione secondo cui a un utente di rete fissa che chiami un utente radiomobile nella fascia oraria a tariffa ridotta si applichi sempre la tariffa piena, la concessionaria TIM ha fatto presente che ciò non corrisponde al vero; qualora, infatti, un utente, sia radiomobile sia di rete fissa che chiami un radiomobile, telefoni nella fascia oraria in cui si applica la tariffa ridotta, sarà soggetto a quest'ultima.

Per quanto attiene, infine, alla possibilità di inserire « un messaggio registrato che avvisi l'utente che chiama della tariffa applicata, che dovrebbe entrare immediatamente in funzione non appena l'utente ha composto uno dei vari prefissi dai telefoni radiomobili cellulari », si fa presente che allo stato, le risorse tecniche non consentono di offrire tale servizio, che, fra l'altro, potrebbe non essere gradito alla maggior

parte degli utenti che sono a conoscenza dei vari sistemi tariffari di cui trattasi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

BORGHEZIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'ente autonomo acquedotto pugliese versa in una preoccupante situazione di crisi finanziaria e gestionale, tant'è che risulta essere imminente il pronunciamento del Consiglio di Stato sulla procedura di commissariamento governativo;

il posto di direttore generale dell'Eaap è vacante dal luglio 1996;

l'Eaap ha bandito un avviso pubblico per la copertura del posto in questione sin dal 7 febbraio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 11, 4^a serie speciale) —:

se sia stata osservata la procedura concorsuale di cui all'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, come espressamente previsto dall'articolo 1 dell'avviso pubblico;

se corrisponda al vero che il consiglio di amministrazione ha designato *ad libitum*, quale direttore generale, il dottor Giovanni Pascone, magistrato amministrativo, già capo ufficio del ministero dei lavori pubblici, amministrazione vigilante;

se non sia opportuno e necessario procedere, con urgenza, all'espletamento della procedura concorsuale attraverso una valutazione comparativa dei titoli professionali e culturali dei concorrenti.

(4-11851)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, si fa presente che le problematiche evidenziate in ordine alla nomina del Dr. Giovanni PASCONE sono state superate con la nomina del nuovo Direttore Generale dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese nella persona del Dr. Alfonso de SENEEN.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

CICU e MARRAS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabilisce che i lavoratori portatori di *handicap* possono usufruire di permessi giornalieri retribuiti di due ore o di tutta la giornata, fino ad un massimo di tre giornate mensili;

in merito il Consiglio di Stato si è espresso chiarendo quando disposto dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in virtù del richiamo ai commi 2 e 3 contenuto al comma 6 del medesimo articolo, indicando che il disabile lavoratore ha diritto di suo sia al permesso giornaliero retribuito sia al permesso mensile di tre giorni;

per effetto della circolare ministeriale del 4 aprile 1995, protocollo 10/1616 — direzione generale dei rapporti di lavoro — non viene data corretta attuazione al disposto della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 —:

se non ritenga sia il caso di rimuovere le perplessità e i dubbi interpretativi espressi dal ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare sopracitata, provvedendo a concedere ai lavoratori disabili la fruizione sia del permesso retribuito sia del permesso mensile di tre giorni.

(4-07392)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica sollevata dalla S.V. On.le si fa presente quanto segue.*

In via preliminare si precisa che, in relazione alle agevolazioni concesse ai lavoratori che assistono familiari portatori di handicap (articolo 33 della legge n. 104/92), questa Amministrazione aveva chiesto, per quanto attiene alla retribuità dei permessi di cui al comma 3 del suddetto articolo, il parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo si è espresso nel senso che « l'handicappato maggiorenne (lavoratore, evidentemente) ha diritto di suo sia al permesso giornaliero retribuito, sia al permesso mensile di tre giorni ».

In merito alla possibilità, per il portatore di handicap lavoratore, di usufruire delle due forme di agevolazione, era sorto un dubbio interpretativo riguardo alla cumulabilità o all'alternanza dei due tipi di permesso. A tal proposito, la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro, in consonanza con l'INPS (circolare n. 80 del 24.3.95) e la Funzione Pubblica, recependo il summenzionato parere del Consiglio di Stato nella circolare n. 59/96, ha confermato la fruibilità dei permessi citati alternativamente.

A questo proposito si precisano i seguenti punti:

1) i due permessi in argomento non sono coperti da contribuzione figurativa e gli interessati sono costretti a provvedere da soli alla copertura (l'INPS con circolare n. 62/96 chiarisce che è coperto da contribuzione figurativa l'assenza prevista dal co. 1, ossia il prolungamento fino a tre anni di vita del bambino del periodo di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, co. 1 della legge 1204/71);

2) i suddetti permessi, stante il richiamo del co. 4, comportano la decurtazione delle ferie e della tredicesima mensilità per la maggior parte dei lavoratori tranne che per coloro che appartengono al pubblico impiego (il contratto nazionale lavoratori nel pubblico impiego conferma all'articolo 17 la non decurtazione delle ferie);

3) la fruizione da parte dei disabili di ambedue le agevolazioni comporta la perdita sia delle ferie che della tredicesima mensilità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

CREMA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in data 4 febbraio 1994, l'Inps stipulò una convenzione con la Federazione nazionale impresa familiare coltivatrice (Fnifc), aderente alla Confagricoltura, per le trattenute sindacali sulle prestazioni di di-

soccupazione agricola, che lo stesso Inps liquida annualmente a favore dei lavoratori agricoli dipendenti ed equiparati —:

se non ritenga che le disposizioni, di cui all'articolo 2 della legge n. 852 del 1973, riservino unicamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti il diritto di percepire contributi associativi dai lavoratori agricoli beneficiari di prestazioni dall'Inps;

se non ritenga, altresì, che la stipula della suddetta convenzione contrasti con le disposizioni dell'articolo 26 della legge n. 300 del 1970, laddove queste prevedono che soltanto « le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali... » contributi associativi da parte di lavoratori dipendenti, mentre la Fnifc risulta a tutti gli effetti un'organizzazione di datori di lavoro;

se non ritenga opportuno, quindi intervenire nei confronti dell'Inps per l'immediato ripristino delle norme di legge.

(4-08273)

RISPOSTA. — In relazione alla problematica sollevata dall'On.le interrogante si fa presente quanto segue.

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha stipulato convenzioni con la FNIFC (Confagricoltura) e con la ANCCACIA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola dovuti dai rispettivi associati ai sensi dell'articolo 2 della legge 27.12.1973, n. 852. Tale articolo stabilisce che « i lavoratori agricoli beneficiari dell'indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione hanno diritto di versare i contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, attraverso trattenute sulle indennità predette da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione ».

Le Federazioni agricole della CGIL, CISL ed UIL avevano posto questioni di opportunità e legittimità poiché, a loro parere,

considerato che si verteva in tema di riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, le convenzioni non potevano essere stipulate da Confederazioni di « datori di lavoro » in quanto l'attività di assistenza ai lavoratori agricoli è da ritenere di « esclusiva competenza dei sindacati dei lavoratori dipendenti ».

Questa Amministrazione, concordando con quanto sostenuto dalle suddette Federazioni, ha ritenuto che il citato articolo 2 della legge 27.12.1973, n. 852, « non può essere diretto alle associazioni datoriali a prescindere dal possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa » in considerazione del fatto che l'articolo 17 della legge 20.5.1970, n. 300, prevede che non è possibile che un'associazione di datori di lavoro costituisca o sostenga associazioni sindacali di lavoratori.

Si precisa, infine, che l'Istituto ha provveduto, in data 27.6.1997, alla formale disdetta della convenzione in argomento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

DALLA CHIESA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

i rappresentanti degli enti promotori dei progetti comunitari Horizon-Svantaggiati sono stati convocati dal ministero del lavoro e informati della situazione di strutturale insufficienza di mezzi e personale a disposizione per la realizzazione dei progetti stessi;

in assenza di interventi volti a dare certezze di operatività e di interlocuzione al rapporto fra il ministero del lavoro e i promotori, questi ultimi non saranno nelle condizioni di realizzare i progetti già approvati, accrescendo così le ingenti somme di danaro comunitario che il nostro Paese continua a non utilizzare —:

quali provvedimenti intenda prendere affinché si verifichino le condizioni per la realizzazione di tali progetti e perché pos-

sano trovare utile impiego in questo campo le risorse messe a disposizione dalla Unione europea attraverso i fondi strutturali. (4-05057)

RISPOSTA. — In relazione alla problematica sollevata nel documento parlamentare, si fa presente che l'erogazione dei fondi in favore dei progetti « Horizon-Svantaggiati » è stata avviata nel mese di dicembre 1996 e sta proseguendo regolarmente nel corrente anno. Le difficoltà e i ritardi riscontrati in questa fase hanno avuto riguardo, principalmente, alla necessità di acquisire la certificazione antimafia e la garanzia fidejussoria.

Come è noto, infatti, l'articolo 56 della L. n. 52/96, prevede l'erogazione di ciascuna tranche di finanziamento solo « previo rilascio di garanzia fideiussoria redatta in conformità allo schema approvato con Decreto del Ministero del Tesoro ».

A tale proposito è opportuno precisare che lo schema definitivo, adottato con decreto ministeriale del 22 aprile 1997, contiene le clausole necessarie alla stipula del contratto di garanzia in questione, mentre il successivo decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 9 maggio c.a. ha precisato la durata dell'efficacia della fideiussione stessa.

Il regolamento comunitario 2082/93 prevede che gli Stati membri adottino, tra l'altro, tutte le misure necessarie atte a recuperare i fondi persi a causa di abuso o negligenza dei soggetti realizzatori dei progetti in discussione.

Inoltre lo Stato italiano deve garantire il corretto utilizzo, per quanto concerne le somme di provenienza comunitaria, delle erogazioni effettuate a favore di soggetti pubblici o privati per la realizzazione dei suddetti programmi, salvo restituzione dei fondi non andati a buon fine.

Infine si fa presente che la L. n. 196/97 ha introdotto, tra l'altro, una disposizione che potrà agevolare gli attuatori dei progetti più volte richiamati.

Infatti, l'articolo 17, 3° comma della suddetta legge, prevede che « a garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle riserve del Fondo Sociale Europeo e dei relativi cofinanzia-

menti nazionali, è istituito presso il Ministero del Tesoro-Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale per l'amministrazione del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie-IGFOR, un Fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 1041/71 ».

L'istituzione di tale Fondo di « garanzia », le cui finalità sono chiarite dai commi 4°, 5° e 6° dello stesso articolo 17, ha lo scopo di rendere più snelle e veloci le procedure di erogazione dei contributi oltre che, naturalmente, di contenere ed uniformare i costi che i realizzatori dei progetti devono sostenere per garantire il corretto utilizzo delle somme percepite a titolo di anticipo.

Per quanto concerne l'attività di supporto dei soggetti titolari ed attuatori delle attività in argomento e, in particolare, le indicazioni da fornire sulle procedure e sui riferimenti a cui attenersi per la definizione delle voci di costo e della relativa rendicontazione, è opportuno precisare che sono stati coinvolti tutti gli uffici ispettivi del Ministero, titolari, come è noto, dell'attività di vigilanza e delle verifiche amministrativo-contabili sulle rendicontazioni. A tal fine si è provveduto ad inviare ai suddetti uffici copie di tutti i progetti riformulati (contenuti tecnici e parte finanziaria).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

DE CESARIS, STRAMBI, BOGHETTA e PISTONE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'Inpdap, con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1994, ha avviato le procedure per l'affidamento della gestione del proprio patrimonio immobiliare a società private;

il meccanismo contrattuale ha permesso l'affidamento a società mandatarie, legate a grandi gruppi finanziari e immobiliari, le quali, a loro volta, hanno affidato la gestione dei sedici lotti a dieci società di

gestione, determinando un ulteriore passaggio di competenze e di responsabilità;

risulta agli interroganti che le varie società di gestione, invece di uniformarsi ad analoghi criteri nei rapporti con i locatari, al contrario, forniscano interventi diversificati tra loro e richiedano, per i vari adempimenti, documentazioni differenti —:

se tali informazioni corrispondano al vero;

quali interventi si intenda assumere per eliminare tali incongruenze. (4-05858)

RISPOSTA. — L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha deliberato, in data 10.5.95, di affidare la gestione del patrimonio immobiliare a società esterne. Con tale decisione, l'Istituto ha anticipato, sostanzialmente, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 104/96.

Infatti, l'articolo 3 del suddetto provvedimento prevede espressamente che gli enti previdenziali pubblici, attraverso deliberazioni dei propri organi, « affidano alle società di gestione, individuate previa gara pubblica, mandati con rappresentanza inerenti la gestione di tutti i beni immobili, ivi compresi quelli posti a copertura delle riserve tecniche e, comunque, evitando di assumere impegni contrattuali che possano ostacolare l'attuazione di piani di trasferimento definiti ».

Le modalità della gestione dei contratti di locazione, della gestione tecnica degli stabili e dell'amministrazione degli stessi sono indicate nei contratti stipulati con le società mandatarie, nei quali sono indicati gli obblighi relativi alla gestione complessivamente stabiliti, debitamente riscontrati dagli uffici competenti dell'Istituto.

Attraverso l'emanazione di una circolare, l'INPDAP ha chiarito, in particolare, quali interventi di manutenzione ordinaria devono essere gestiti direttamente dall'Istituto. Inoltre, lo stesso Ente ha chiarito che gli interventi urgenti devono essere gestiti dalla società mandataria, in considerazione del

fatto che la stessa è responsabile, entro un certo importo, della gestione dei beni.

Tanto premesso, l'INPDAP ha fatto presente che le società aggiudicatrici delle gare relative ai sedici lotti individuati nel territorio nazionale devono seguire gli stessi criteri di gestione.

Le eventuali discordanze nella gestione, se riscontrate dagli uffici centrali e periferici dell'Istituto, vengono immediatamente eliminate.

Nonostante alcune difficoltà iniziali, i primi risultati hanno confermato la bontà della operazione svolta dall'Ente, che conta di completare, entro breve tempo, la verifica degli archivi riguardanti l'anagrafe dei contratti di locazione, la situazione delle morosità pregresse, l'inserimento nel PIM (programma informatico immobiliare) dei dati relativi i bollettini non attribuiti ai conduttori, il rinnovo di tutti i contratti scaduti previa definizione anche delle situazioni di morosità, l'eliminazione dei casi attuali di morosità, l'evidenziazione e la eliminazione delle occupazioni senza titolo.

Per quanto riguarda, inoltre, i compensi alle società di gestione, l'INPDAP ha precisato che gli stessi sono indicati nel contratto allegato al bando della gara comunitaria e consistono in L. 350.000 l'anno, oltre I.V.A., per ogni unità immobiliare gestita. Tale compenso comprende, anche, l'attività legata ai rinnovi contrattuali e al recupero di morosità.

Le spese rendicontate corrispondono alle previsioni di bilancio.

Per quanto riguarda le spese relative alla manutenzione straordinaria, esiste un sistema di controllo preventivo e successivo da parte dei tecnici dell'Istituto.

Infine, l'INPDAP ha precisato che i ruoli e le competenze delle strutture tecnico amministrative dell'Istituto stesso e, comunque, tutte le attività relative al patrimonio affidato in gestione, in sede di ricontrattazione con le società esterne, sono stati adeguati alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 104/96.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

DE CESARIS, STRAMBI, BOGHETTA e PISTONE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nel febbraio 1993 fu costituito l'Inpdap, unificando in un unico corpo gestionale enti previdenziali diversi, quali l'Enpas, l'Inadel, l'Enpdep e gli istituti di previdenza;

con delibera n. 62 del 19 ottobre 1994, l'Inpdap decise di indire un appalto per l'elaborazione di un progetto di affidamento della gestione di circa 1700 unità immobiliari dell'ente a società private;

con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1994, si avviavano le procedure per l'affidamento della gestione di tutto il patrimonio immobiliare dell'Inpdap;

una motivazione assunta per l'affidamento alle società private della gestione del patrimonio immobiliare consiste nella affermazione che ciò avrebbe comportato un minor onere economico a carico dell'ente;

il costo annuo del servizio è stato valutato globalmente in lire 350.000 + Iva per ciascuna unità immobiliare;

il meccanismo contrattuale ha permesso l'affidamento a società mandatarie, legate a grandi gruppi finanziari e immobiliari, le quali, a loro volta, hanno affidato la gestione dei sedici lotti a dieci società di gestione, determinando un ulteriore passaggio di competenze e di responsabilità;

nel suddetto contratto con le società di gestione, però, i costi si allargano a causa della previsione di ulteriori compiti da affidare alle Società medesime, con la conseguenza di determinare un notevole incremento del prezzo reale del contratto;

è, altresì, previsto nel contratto la messa a disposizione gratuita, da parte dell'ente, del software e della banca dati del patrimonio immobiliare, nonché della formazione del personale per accedere e gestire i dati del servizio informatico, determinandosi così la possibilità di fornire gratuitamente dati e informazioni per ser-

vizi che, successivamente, l'ente sarà costretto a pagare;

con circolare n. 5 del 28 maggio 1996, l'ente ha elaborato ulteriori norme di attuazione del contratto di gestione, prevedendo che la società mandataria debba utilizzare, per lo svolgimento del compito affidatogli, una o più strutture professionali, chiarendo che gli oneri relativi all'utilizzo di tale struttura non sono compresi tra quelli compensati dal corrispettivo contrattuale;

questa circostanza comporta che le parcelle dei professionisti della struttura professionale della società vengano liquidate dall'ente, con ulteriore lievitazione dei costi; essa determina, inoltre, una sovrapposizione dei ruoli con i compiti di controllo affidati alla struttura tecnica dell'Istituto, in quanto viene previsto che è esclusiva responsabilità della struttura professionale della società mandataria provvedere alla direzione lavori, nonché alla certificazione della corretta esecuzione degli stessi;

con la medesima circolare si è, inoltre, provveduto ad allargare ulteriormente le competenze delle società, includendo interventi che vanno oltre la manutenzione ordinaria e la mera riparazione del danno o del guasto;

la situazione dell'affidamento della gestione alle società private, con le sue concrete clausole, ha creato forte preoccupazione sul futuro lavorativo del settore tecnico amministrativo dell'ente, ha mortificato professionalità e competenze esistenti —

se tali procedure e contenuti contrattuali corrispondano realmente a criteri effettivi di risparmio e di economicità della gestione;

quale sia il resoconto economico reale a tutt'oggi delle spese sostenute a favore delle società di gestione e quali siano gli eventuali aumenti di spesa rispetto alle previsioni contrattuali;

se non ritenga necessario, anche in previsione dell'applicazione delle disposi-

zioni del decreto legislativo n. 104 del 1996, precisare ruoli e competenze delle strutture tecnico-amministrative degli enti, chiarendo il ruolo centrale di programmazione, controllo e verifica da parte della struttura pubblica sia della gestione che della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. (4-05859)

RISPOSTA. — L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha deliberato, in data 10.5.95, di affidare la gestione del patrimonio immobiliare a società esterne. Con tale decisione, l'Istituto ha anticipato, sostanzialmente, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 104/96.

Infatti, l'articolo 3 del suddetto provvedimento prevede espressamente che gli enti previdenziali pubblici, attraverso deliberazioni dei propri organi, « affidano alle società di gestione, individuate previa gara pubblica, mandati con rappresentanza inerenti la gestione di tutti i beni immobili, ivi compresi quelli posti a copertura delle riserve tecniche e, comunque, evitando di assumere impegni contrattuali che possano ostacolare l'attuazione di piani di trasferimento definiti ».

Le modalità della gestione dei contratti di locazione, della gestione tecnica degli stabili e dell'amministrazione degli stessi sono indicate nei contratti stipulati con le società mandatarie, nei quali sono indicati gli obblighi relativi alla gestione complessivamente stabiliti, debitamente riscontrati dagli uffici competenti dell'Istituto.

Attraverso l'emanazione di una circolare, l'INPDAP ha chiarito, in particolare, quali interventi di manutenzione ordinaria devono essere gestiti direttamente dall'Istituto. Inoltre, lo stesso Ente ha chiarito che gli interventi urgenti devono essere gestiti dalla società mandataria, in considerazione del fatto che la stessa è responsabile, entro un certo importo, della gestione dei beni.

Tanto premesso, l'INPDAP ha fatto presente che le società aggiudicatrici delle gare relative ai sedici lotti individuati nel territorio nazionale devono seguire gli stessi criteri di gestione.

Le eventuali discordanze nella gestione, se riscontrate dagli uffici centrali e periferici dell'Istituto, vengono immediatamente eliminate.

Nonostante alcune difficoltà iniziali, i primi risultati hanno confermato la bontà della operazione svolta dall'Ente, che conta di completare, entro breve tempo, la verifica degli archivi riguardanti l'anagrafe dei contratti di locazione, la situazione delle morosità pregresse, l'inserimento nel PIM (programma informatico immobiliare) dei dati relativi i bollettini non attribuiti ai conduttori, il rinnovo di tutti i contratti scaduti previa definizione anche delle situazioni di morosità, l'eliminazione dei casi attuali di morosità, l'evidenziazione e la eliminazione delle occupazioni senza titolo.

Per quanto riguarda, inoltre, i compensi alle società di gestione, l'INPDAP ha precisato che gli stessi sono indicati nel contratto allegato al bando della gara comunitaria e consistono in L. 350.000 l'anno, oltre I.V.A, per ogni unità immobiliare gestita. Tale compenso comprende, anche, l'attività legata ai rinnovi contrattuali e al recupero di morosità.

Le spese rendicontate corrispondono alle previsioni di bilancio.

Per quanto riguarda le spese relative alla manutenzione straordinaria, esiste un sistema di controllo preventivo e successivo da parte dei tecnici dell'Istituto.

Infine, l'INPDAP ha precisato che i ruoli e le competenze delle strutture tecnico amministrative dell'Istituto stesso e, comunque, tutte le attività relative al patrimonio affidato in gestione, in sede di ricontrattazione con le società esterne, sono stati adeguati alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 104/96.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

DE CESARIS. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

circa un anno fa furono approvati dal ministero dei lavori pubblici alcuni pro-

getti sperimentali per il recupero di insediamenti di periferia in alcune città, utilizzando parte dei proventi della legge n. 47 del 1985 sul condono edilizio;

l'interrogante è a conoscenza che sono stati avviati solo i recuperi a Priolo (Siracusa) e in una località della Sardegna, forse Olbia;

per quanto riguarda Roma, venne approvato il cosiddetto progetto « Suburbia », per un importo di circa venticinque miliardi di lire, destinato al recupero e al risanamento degli insediamenti abusivi nel quartiere di Labaro;

il progetto « Suburbia » prevedeva un grande parco attrezzato e tre piazze per ospitare il mercato, il centro civico e le scuole per l'infanzia;

tale progetto fu ampiamente pubblicizzato dall'amministrazione capitolina e dallo stesso sindaco Rutelli in più occasioni;

allo stato attuale non si riescono ad ottenere notizie precise sia rispetto al finanziamento sia rispetto alla cantierabilità dell'opera;

in data 3 dicembre 1996 il consigliere regionale del gruppo di rifondazione comunista, Alessio D'Amato, con una lettera chiese informazioni in merito al progetto « Suburbia » al capo di gabinetto del Ministro dei lavori pubblici, senza avere ancora ottenuto risposta —:

quale sia lo stato di attuazione del progetto « Suburbia » relativo all'utilizzo per il risanamento del quartiere Labaro di Roma dei fondi di cui alla legge n. 47 del 1985 sul condono edilizio. (4-11907)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione in oggetto, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale di questo Ministero ha precisato che i fondi relativi agli interventi sperimentali di competenza di questa Amministrazione, non afferiscono a somme introitate con la sanatoria edilizia ex lege 47/1985, ma sono stanziati dalla legge n. 68 del 1988, articolo 13.

Al riguardo, si precisa che l'articolo 13 della legge succitata ha attribuito a questo Ministero, sentiti il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e dell'Ambiente, il compito di stabilire indirizzi per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo, attraverso i piani di recupero di cui alla legge n. 47/1985 e di predisporre, anche sulla base di indicazioni delle Regioni interessate, un programma di interventi ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate.

A norma della stessa disposizione, compete a questo Ministero individuare le località nelle quali effettuare, per poi riferire al Parlamento, gli interventi sperimentali di recupero urbano di base, sulla scorta di progetti approvati con proprio decreto, sentite le Amministrazioni comunali, con gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Relativamente allo stato di attuazione del progetto, si informa che, a seguito della scadenza della concessione a suo tempo accordata, l'intendimento di questa Amministrazione è quello di proseguire il programma di interventi localizzati nel Comune di Olbia, mediante atto aggiuntivo di proroga della concessione al Consorzio agiudicatario.

Non è invece possibile la prosecuzione degli interventi previsti nei Comuni di Roma e di Priolo Gargallo per i quali i ritardi degli enti locali nella approvazione dei progetti definitivi non hanno consentito il tempestivo impegno dei fondi.

La stipula dell'atto aggiuntivo per il programma relativo ad Olbia, attualmente in corso, deve anche costituire occasione per l'adeguamento del contratto alle nuove norme in materia di lavori pubblici e di appalti di servizi.

In tale sede dovrà anche essere liquidato il corrispettivo spettante al concessionario per le attività già svolte relativamente ai Comuni di Roma e Priolo Gargallo, consistenti nella progettazione definitiva degli interventi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

DE CESARIS. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il fiume Tevere, dopo l'ultima ondata di piena, ha accumulato a Fiumara grande e sulle spiagge del comune di Fiumicino tonnellate di rifiuti e quintali di pesci avvelenati, con grave danno per l'economia turistica del comune di Fiumicino —:

quali iniziative intenda adottare, anche d'intesa il Ministro dei lavori pubblici, il genio civile, la capitaneria di porto, l'ufficio Tevere e l'autorità di bacino, per risolvere questo importante problema.

(4-11925)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione in oggetto, l'Autorità di Bacino del fiume Tevere ha fatto presente di essere un Organo di programmazione e coordinamento, per cui su particolari problemi a carattere di eccezionalità (come morie straordinarie di pesci) non ha particolari competenze operative.

Allo scopo sta provvedendo alla redazione del Piano Stralcio del Tevere nell'area Romana, ai sensi della Legge 183/89 e 494/93, nel quale verrà anche studiato, tramite modello matematico, la diffusione del carico inquinante nel tronco fluviale alla foce.

Tale studio potrà evidenziare particolari situazioni di diffusione del carico inquinante le quali potranno essere correlate a specifiche situazioni di degrado della qualità superficiale.

La citata Autorità ha altresì precisato di non aver alcun potere impositivo verso Uffici operativi o Enti locali per questioni inerenti alla pulizia delle sponde.

Anche l'Ufficio del Genio Civile di Roma ha precisato che non rientra nelle proprie competenze alcun intervento di bonifica delle zone interessate dai rifiuti depositati dal fiume Tevere in piena.

Tale Ufficio interviene solo per gli aspetti tecnico-marittimi relativi alla costruzione e ristrutturazione di opere portuali e di difesa dei centri abitati dalle mareggiate.

La Direzione Generale della Difesa del Suolo ha ribadito che questa Amministrazione interviene solo quando la presenza di detriti sia tale da pregiudicare l'efficienza idraulica del corso d'acqua o la navigazione.

Nel caso di specie è compito dell'Amministrazione Comunale provvedere alla pulizia degli arenili ed agli organismi sanitari locali di accertare le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi.

Peraltro, il Comune di Fiumicino, nel segnalare le difficoltà incontrate nella rimozione dei rifiuti a mare, non ha mancato di segnalare la necessità di predisporre a monte degli interventi capaci di limitare il fenomeno del trasporto di rifiuti, particolarmente consistente durante i periodi di piena.

In tal senso nei limiti delle disponibilità di bilancio, già in passato sono stati finanziati interventi di pulitura degli argini del Tevere e costante è l'impegno da parte del Genio Civile per il Tevere di segnalazione e di messa in mora delle amministrazioni Comunali nel cui territorio vengono individuate discariche abusive proprio nei pressi di corsi d'acqua.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

FABRIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

le alluvioni del Nord Italia sono notevolmente aumentate in questi ultimi anni e le previsioni a livello mondiale sul cambiamento climatico non autorizzano a sperare in una inversione di tendenza;

lo Stato negli ultimi, trent'anni, ha speso circa trecentomila miliardi di lire per il dopo alluvioni e la legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo, in questo settore, ha prodotto poco o nulla;

le casse di espansione sui fiumi per la laminazione delle piene, secondo la bibliografia esistente, riconosciute anche dal Wwf, costituiscono un mezzo efficace di prevenzione contro i danni di questi eventi;

il nucleo operativo di Padova del magistrato per le acque ha calcolato che, per cause alluvionali, sul fiume Brenta sono andati persi trentamila ettari di terreno;

nel comune di Chioggia (Venezia) tra gli argini del Bacchiglione e del Brenta è in funzione una discarica di Rsu e in caso di alluvione (ipotesi non proprio remota visto l'alto rischio della zona), una buona parte dei rifiuti stoccati sarebbero conferiti nel mare Adriatico o nella laguna veneta;

in data 16 marzo 1995, è stata presentata una risoluzione presso l'VIII Commissione della Camera recante l'impegno al Governo, tra l'altro, di realizzare queste opere di prevenzione, anche con l'ausilio dei privati, sui fiumi del Nord d'Italia;

fin dal 19 aprile 1995 la regione veneto ha sollecitato la realizzazione del piano di bacino da parte dell'organo competente, piano che dovrebbe prevedere, fra le altre cose, le casse di espansione —

se sia a conoscenza che, nonostante la predetta risoluzione e la richiesta del presidente della regione Veneto, le autorità di Bacino preposte non hanno ancora licenziato il piano;

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato su questi gravi ritardi e quali le iniziative che intenda mettere in atto per sanarli. (4-11979)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha fornito i seguenti elementi informativi sia in ordine alla affermazione della maggiore presenza delle alluvioni nel Nord Italia che sulla segnalazione riguardante i « 30.000 ettari persi » lungo il Brenta.*

Nel primo caso, ha rilevato che, in base ad indagini retrospettive, riguardanti un intervallo di tempo corrispondente agli ultimi due secoli, condotte sul Nord-Italia, risulta che la distribuzione media nel tempo degli

eventi alluvionali non appare apprezzabilmente modificata; risulta invece essere in progressivo rapido aumento l'entità dei danni prodotti da ciascun fenomeno alluvionale, per una imprudente e troppo diffusa occupazione antropica di zone esposte a rischio idraulico e geologico.

Nel secondo caso, ha ritenuto opportuno fare una precisazione sulla interpretazione da dare alla frase « ettari persi ».

Nell'ipotesi infatti di considerare tale espressione in termini di terreno asportato dalle piene del fiume, tale quantificazione numerica risulta irrealistica perché un'asta di pianura (da Bassano alla foce) di lunghezza pari a 104 Km., risulterebbero erosi circa 3 Km² per chilometro di lunghezza di asta fluviale.

Nell'ipotesi invece che tale quantificazione si riferisca alle aree inondate nel 1966 (massimo evento conosciuto) non si può parlare di suolo « perso », ma di territorio temporaneamente allagato.

Circa poi il piano di bacino del Brenta-Bacchiglione, cui si fa riferimento nell'atto ispettivo, la stessa Autorità ha riferito che nella seduta del Comitato Istituzionale del 20 aprile 1995 il Ministro dei Lavori Pubblici pro-tempore, Ing. Baratta chiese al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino di presentare un programma operativo per tutti i cinque bacini di competenza che delineasse, in termini di fattibilità, il fabbisogno finanziario relativo alle opere da realizzare nel territorio per la difesa idraulica.

In relazione a tale richiesta, nella seduta del Comitato Istituzionale del 2 dicembre 1995 fu presentato, ed approvato, un rapporto sullo stato della sicurezza idraulica dei bacini di competenza nel quale erano contenute, in sintesi, le risultanze delle conoscenze acquisite, delle criticità idrauliche individuate lungo le aste fluviali, nonché la descrizione degli interventi possibili per la limitazione del rischio idraulico. Alla descrizione degli interventi era associato anche il costo di ognuno di essi.

In tale occasione il Ministro Baratta prendendo spunto dalle possibili soluzioni per laminare le piene, soluzioni tra le quali erano previste anche le casse di espansione

da realizzare in aree golenali mediante l'escavazione e vendita di materiale litoide, chiese al Segretario Generale di approfondire l'argomento circa la possibilità di eseguire opere autofinanziate.

Il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino nel frattempo aveva iniziato l'istruttoria per la predisposizione del piano stralcio sulla sicurezza idraulica del Bacino del Brenta-Bacchiglione, rilevando la necessità di procedere ad un approfondimento circa la possibilità di utilizzare il bacino idroelettrico del Corlo (sul Torrente Cismon — tributario del Brenta) per la laminazione delle piene del Brenta.

Tale soluzione prevista anche nel rapporto sopraccitato, prevede il parziale svuotamento dello stesso in determinati periodi dell'anno con indennizzo all'ENEL per la mancata produzione di energia. Il vantaggio di tale soluzione consiste soprattutto nella possibilità di una rapida applicazione.

Al fine di corrispondere alle richieste del Comitato Istituzionale e del Comitato Tecnico, in merito agli argomenti sopra richiamati si rese necessario predisporre, per il Bacino del Brenta, tre studi specifici.

Due di questi, riguardanti l'utilizzabilità del bacino del Corlo sono stati recentemente completati, mentre il terzo riguardante la fattibilità tecnico-economica delle casse di espansione e la ricomposizione ambientale del fiume Brenta sarà consegnato tra breve.

In relazione alle risultanze di tali studi, il Comitato Tecnico potrà quindi riprendere i lavori sospesi riguardanti la definizione del Piano Stralcio per la sicurezza idraulica Brenta-Bacchiglione.

Pertanto, solo dopo avere preso conoscenza delle risultanze definitive di detto piano e delle indicazioni che dallo stesso discenderanno, il Magistrato alle Acque di Venezia potrà procedere se del caso alla programmazione di interventi idraulici finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, tra cui nelle fattispecie anche eventuali bacini di laminazione.

Per quanto riguarda infine la questione relativa al posizionamento della discarica di Chioggia, la citata Autorità ha fatto presente che tale impianto è stato autorizzato con

provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n. 785 del 28.10.1988 e quindi precedentemente alla istituzione dell'Autorità di Bacino (1989).

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

FAGGIANO e STANISCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'associazione di volontariato solidarietà brindisina, aderente all'Antea, ha richiesto all'Eaap (Ente autonomo per l'acquedotto pugliese), in seguito ad una raccolta di firme effettuata sul territorio, una maggiore rateizzazione del pagamento del consumo dell'acqua;

attualmente, la vigente modalità di pagamento, oltre a concentrare il consumo annuale in una sola rata, vede aggravato l'importo dal previsto aggio esattoriale derivante da modalità di riscossione normalmente utilizzate per tasse e tributi;

spesso gli importi delle bollette in questione, gravati dal costo dell'eccedenza, diventano veramente rilevanti ed il conseguente pagamento risulta difficile anche per le famiglie a reddito medio, oltre che per gli utenti che godono di pensioni sociali o minime;

l'associazione aveva chiesto il pagamento attraverso rate bimestrali, come accade per il pagamento delle bollette della luce e del telefono;

l'Eaap ha risposto, con lettera protocollo 2119, che il *modus procedendi* legato alla riscossione ed alla ripartizione in rate dei carichi in riscossione è stabilito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233, articolo 1, e dalle norme informative del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, e, pertanto, le richieste di rateizzazione possono essere soddisfatte solo in seguito ad emissione di piano di rateizzazione dell'ente, il quale prevede determinati requisiti degli utenti affinché se ne possa beneficiare —:

se non intenda attivarsi, anche attraverso le idonee iniziative normative, per modificare la normativa in vigore creando le condizioni per ottenere una forma di pagamento equiparata a quella attualmente vigente per la luce ed il telefono, con relativo consumo bimestrale, atta inoltre ad eliminare l'attuale aggravio del costo dovuto all'aggio esattoriale, al fine di andare incontro alle esigenze delle fasce sociali più deboli e di tutti gli utenti.

(4-10074)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente la protesta dell'Associazione di volontariato solidarietà brindisina, intesa ad ottenere una maggiore rateizzazione del pagamento del consumo dell'acqua sul territorio gestito dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP), che attualmente prevederebbe modalità di riscossione concentrate in una sola rata annuale.*

Al riguardo, l'Associazione chiede una forma di pagamento equiparata a quella attualmente in vigore per la luce ed il telefono, con relativo consumo bimestrale, atta anche ad eliminare l'attuale aggravio del costo dell'aggio esattoriale, al fine di andare incontro alle esigenze delle fasce sociali più deboli e di tutti gli utenti. Sollecita idonee iniziative normative in tal senso.

Sulla questione come sopra evidenziata, la Direzione Generale della Difesa del Suolo ritiene di dover evidenziare che la recente normativa emanata nel settore dei servizi idrici, connessa all'attuazione della legge n. 36/1994 (Galli), già prevede che la scadenza di fatturazioni dei consumi non possa essere superiore al Semestre (decreto del Presidente della Repubblica 4.3.1996 — Disposizioni in materia di risorse idriche — allegato 8, punto 8.4.9).

Tale principio viene anche ribadito nello schema generale di riferimento per la predisposizione della « Carta del Servizio idrico integrato » (ex articolo 2 della legge 11.7.1995, n. 273) in corso di perfezionamento presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

In considerazione del disordine amministrativo riscontrato nella gestione dell'EAAP anche in merito alla riscossione dei canoni, questo Ministero ha commissariato l'Ente per ripristinare la sua normale funzionalità.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

FOTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

con sentenze 314 del 1985, e successive, la Corte costituzionale ha definitivamente dichiarato illegittime le norme che vietavano il cumulo di integrazione al minimo sulle pensioni facenti capo ad uno stesso soggetto, rendendo, così, possibile l'integrazione su ognuna di esse;

in conseguenza di ciò, viene dichiarato, dai pretori investiti quali giudici del lavoro, il diritto dei ricorrenti a percepire l'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità, nei limiti della prescrizione decennale, a far tempo dalla proposizione della domanda amministrativa;

a distanza di quindici anni l'Inps non dà esecuzione alle sentenze della Corte costituzionale, eccependo pretestuose prescrizioni e decadenze inesistenti —:

se e quali iniziative intenda assumere per impedire il proliferare di un inutile contenzioso che vede sistematicamente soccombente l'Inps, cui non giova certo la dilazione all'infinito dei giudizi, poiché le sentenze sfavorevoli all'istituto prevedono che l'integrazione dovuta sia comprensiva di arretrati, interessi e rivalutazione.

(4-12456)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel premettere che la Corte Costituzionale, con numerose sentenze, ha riconosciuto il diritto alla duplice integrazione al trattamento minimo in caso di titolarità di più pensioni aventi decor-*

renza anteriore al 1° ottobre 1983, ha rappresentato quanto segue.

L'Istituto, con circolare n. 123 del 29 maggio u.s., ha precisato, in applicazione dei principi enunciati nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1691 del 12 dicembre 1996/24 febbraio 1997, che, per l'esercizio dell'azione giudiziaria, i termini di decadenza vanno computati dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di diniego adottato sulla domanda di integrazione al minimo e non dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata.

Analogamente, nel caso in cui l'integrazione al minimo, dapprima concessa, sia stata in seguito revocata, i termini di decadenza decorrono dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

L'INPS, nella circolare suddetta, ha altresì precisato che l'intervenuta decadenza dei termini, relativamente ad un provvedimento in materia di trattamento minimo comporta l'estinzione del diritto ai ratei di integrazione maturati fino alla data in cui si è verificata la decadenza, ma non la perdita del diritto al minimo, che è imprescrittibile e non soggetto a decadenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

GAZZILLI. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

nel mese di gennaio 1997 andrà a scadere il termine per l'adeguamento dei pozzi per uso agricolo, di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

ciascun operatore interessato ad ottenere la concessione per l'utilizzo delle acque sotterranee è tenuto a produrre alle amministrazioni provinciali competenti una complessa e costosa documentazione che non è, peraltro, prescritta dalla legge;

la cifra occorrente per approntare i documenti necessari è veramente elevata poiché, per ogni pozzo, vengono richieste,

tra l'altro, una relazione geologica e diverse rappresentazioni grafiche;

d'altra parte, si vanno moltiplicando le speculazioni di privati che offrono consulenze a carissimo prezzo;

nel casertano il mercato agricolo è in piena crisi, anche a causa di una annata caratterizzata da gravi inclemenze meteorologiche;

nei giorni scorsi violente precipitazioni hanno gravemente danneggiato le colture e gli impianti, di guisa che per gli agricoltori di Terra di Lavoro si profilano ulteriori problemi economici —:

se non ritenga di promuovere al più presto la proroga del termine suddetto per un congruo periodo, non inferiore, in ogni caso, a sei mesi, ed attivarsi per l'adozione di norme legislative e/o regolamentari che importino la riduzione di costi succennati, rendendoli sostenibili per tutti e, in special modo, per quegli imprenditori agricoli che, a causa dell'esasperato frazionamento dei suoli, sono costretti ad avvalersi di due o più pozzi. (4-06538)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, la Direzione Generale della Difesa del Suolo di questo Ministero ha fatto presente quanto segue.*

Con il disegno di legge di iniziativa governativa (« Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale » — Atto Camera n. 2772), già all'esame, in sede referente, della Commissione Lavori Pubblici della Camera dei Deputati ed all'esame del Comitato ristretto della stessa Commissione, si è provveduto ad inserire un'apposita norma (articolo 17) con cui viene riaperto e prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

La presentazione della denuncia, ai sensi dell'articolo 17 del citato disegno di legge,

escluderà l'applicazione di qualsiasi sanzione per la mancata presentazione di denunce o richieste di autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, infine, la denuncia e la richiesta di concessione potranno effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

La presentazione di tale denuncia dovrà effettuarsi presso l'Amministrazione provinciale competente per territorio.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

GIACCO, GATTO, PITTELLA, OLIVO, CARLI, BATTAGLIA, DUCA, CESETTI e MARIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il ruolo del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è, in relazione alle iniziative comunitarie « occupazione », quello di supportare i soggetti titolari ed attuatori delle attività stesse e di fornire indicazioni sulle procedure e sui riferimenti precisi cui attenersi per la definizione delle voci di costo e della relativa rendicontazione;

a tutt'oggi, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non è stato in grado di supportare l'Isfol e i soggetti titolari ed attuatori di progetti con indicazioni regolamentari chiare e precise, tenendo presente che le attività in progetto devono essere iniziate entro il 31 ottobre 1996, pena la decadenza dei finanziamenti;

i rappresentanti dello stesso Ministero, presenti all'incontro tenutosi a Roma il 14 ottobre 1996, rivolto ai soggetti titolari ed attuatori delle attività *Horizon*, hanno giustificato tali carenze con il fatto che il Ministero: a) non dispone di personale sufficiente, poiché una sola persona segue tutti i progetti *Horizon* handicappati finanziati in Italia (centotredici progetti); b) da poco ha cambiato sede per cui non ci sono linee telefoniche sufficienti e *fax* per mettersi in contatto con i soggetti attuatori, ed inoltre la situazione sarà ancora peggiore

in quanto la legge finanziaria prevede tagli drastici all'amministrazione pubblica —:

quali iniziative urgenti intenda intraprendere per una positiva soluzione rispetto alla situazione attuale e quale organizzazione preveda per evitare che per il 1997 si ripetano tali disfunzioni, che vanno a penalizzare notevolmente i soggetti titolari ed attuatori dei progetti, con il rischio di perdere i fondi previsti dall'Unione europea. (4-04703)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica sollevata nel documento parlamentare, si fa presente che l'erogazione dei fondi in favore dei progetti « Horizon-Svantaggiati » è stata avviata nel mese di dicembre 1996 e sta proseguendo regolarmente nel corrente anno. Le difficoltà e i ritardi riscontrati in questa fase hanno avuto riguardo, principalmente, alla necessità di acquisire la certificazione antimafia e la garanzia fidejussoria.*

Come è noto, infatti, l'articolo 56 della L. n. 52/96, prevede l'erogazione di ciascuna tranche di finanziamento solo « previo rilascio di garanzia fideiussoria redatta in conformità allo schema approvato con Decreto del Ministero del Tesoro ».

A tale proposito è opportuno precisare che lo schema definitivo, adottato con decreto ministeriale del 22 aprile 1997, contiene le clausole necessarie alla stipula del contratto di garanzia in questione, mentre il successivo decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 9 maggio c.a. ha precisato la durata dell'efficacia della fideiussione stessa.

Il regolamento comunitario 2082/93 prevede che gli Stati membri adottino, tra l'altro, tutte le misure necessarie atte a recuperare i fondi persi a causa di abuso o negligenza dei soggetti realizzatori dei progetti in discussione.

Inoltre lo Stato italiano deve garantire il corretto utilizzo, per quanto concerne le somme di provenienza comunitaria, delle erogazioni effettuate a favore di soggetti pubblici o privati per la realizzazione dei suddetti programmi, salvo restituzione dei fondi non andati a buon fine.

Infine si fa presente che la L. n. 196/97 ha introdotto, tra l'altro, una disposizione

che potrà agevolare gli attuatori dei progetti più volte richiamati.

Infatti, l'articolo 17, 3° comma della suddetta legge, prevede che « a garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle riserve del Fondo Sociale Europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali, è istituito presso il Ministero del Tesoro-Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale per l'amministrazione del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie-IGFOR, un Fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 1041/71 ».

L'istituzione di tale Fondo di « garanzia », le cui finalità sono chiarite dai commi 4°, 5° e 6° dello stesso articolo 17, ha lo scopo di rendere più snelle e veloci le procedure di erogazione dei contributi oltre che, naturalmente, di contenere ed uniformare i costi che i realizzatori dei progetti devono sostenere per garantire il corretto utilizzo delle somme percepite a titolo di anticipo.

Per quanto concerne l'attività di supporto dei soggetti titolari ed attuatori delle attività in argomento e, in particolare, le indicazioni da fornire sulle procedure e sui riferimenti a cui attenersi per la definizione delle voci di costo e della relativa rendicontazione, è opportuno precisare che sono stati coinvolti tutti gli uffici ispettivi del Ministero, titolari, come è noto, dell'attività di vigilanza e delle verifiche amministrativo-contabili sulle rendicontazioni. A tal fine si è provveduto ad inviare ai suddetti uffici copie di tutti i progetti riformulati (contenuti tecnici e parte finanziaria).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

ALBERTO GIORGETTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

è costituito presso l'Inps un fondo destinato a pagare le spese di rimpatrio dei lavoratori extracomunitari;

la legge n. 943 del 1986 ha imposto ai lavoratori extracomunitari un aumento

dello 0,50 per cento della quota dei contributi sociali a loro carico appositamente per finanziare il suddetto fondo, allo scopo di pagare il biglietto del viaggio di ritorno in patria agli extracomunitari che non possono sostenere la spesa;

possono ottenere questa prestazione economica i lavoratori extracomunitari che abbiano versato almeno un contributo settimanale all'Inps e siano residenti in Italia;

il pagamento del viaggio di ritorno a carico dell'Inps spetta ai lavoratori extracomunitari che abbiano un reddito inferiore o pari all'importo della pensione sociale che nel 1997 è pari a lire 5.077.800 annue;

per ottenere il biglietto di viaggio di ritorno, gli interessati devono presentare domanda su apposito modulo alla sede Inps del proprio luogo di residenza, esibendo necessariamente il passaporto;

il biglietto viene rilasciato dall'organizzazione internazionale per l'emigrazione, a cui l'Inps rimborsa poi le spese sostenute —;

se non intendano provvedere immediatamente a verificare quale sia stato il gettito annuo del prelievo dello 0,50 per cento della quota di contributi sociali a carico dei lavoratori extracomunitari e quale sia stato il costo dei biglietti di viaggio richiesti. (4-12492)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente quanto segue.*

Questa Amministrazione, a seguito di confronti avuti con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno, con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e con l'O.I.M., in ordine alle problematiche sorte in sede di applicazione dell'articolo 13 della legge 30.12.1986, n. 943 per la determinazione delle modalità di intervento del Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari, ha impartito le necessarie direttive all'INPS che ha diramato ai propri uffici periferici la circolare n. 233 del 22 novembre 1996.

Con tale circolare sono state riviste le modalità applicative e sono stati elaborati nuovi criteri allo scopo di consentire un maggiore e più agevole utilizzo del Fondo da parte dei lavoratori extracomunitari, privi di mezzi economici per sostenere le spese di viaggio per il ritorno in Patria.

In particolare, per quanto riguarda le modalità di accertamento della sussistenza del requisito dell'indigenza, è sufficiente che l'interessato, al momento della richiesta d'intervento del Fondo in questione, dichiari, sotto la propria responsabilità, di non disporre di mezzi economici sufficienti per rimpatriare.

È stato stabilito, poi, che il lavoratore extracomunitario può beneficiare più di una volta della prestazione a carico del Fondo per il rimpatrio, purché il nuovo rapporto di lavoro, regolarmente costituito, non sia stagionale e siano trascorsi almeno due anni dal precedente rimpatrio.

Inoltre il lavoratore può accedere al Fondo anche se è in possesso di permesso di soggiorno scaduto, purché la scadenza non sia superiore a sei mesi.

Le Sedi periferiche dell'INPS sono state interessate a dare la massima divulgazione al contenuto della norma e alle modalità per ottenere la prestazione prevista dalla stessa, attraverso il coinvolgimento di altri organismi pubblici e privati quali le Questure, gli Enti di Patronato, le Associazioni di volontariato, e una specifica informazione attraverso i mezzi di comunicazione.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 89/88, il Fondo per il rimpatrio è confluito nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti; di conseguenza dei relativi dati contributivi vi è solo un'evidenziazione contabile.

L'I.N.P.S., infine, ha fatto presente che fino al 30 giugno u.s. hanno chiesto l'intervento del Fondo n. 163 lavoratori extracomunitari per una spesa complessiva, alla medesima data, di L. 629.668.171 ed ha trasmesso un prospetto, che si allega in copia, relativo alla situazione contabile del Fondo in parola aggiornata sulla base delle risultanze del bilancio preconsuntivo per il 1997.

ALLEGATO

Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari
Legge 30 dicembre 1986, n. 943 — Articolo 13

in milioni di lire

ANNO	SITUAZIONE D'ESERCIZIO			SITUAZIONE ALLA FINE DELL'ANNO
	ENTRATE	USCITE	DIFFERENZIALE	
1987	1.161	29	1.132	1.132
1988	2.893	83	2.810	3.942
1989	4.200	60	4.140	8.082
1990	6.781	0	6.781	14.863
1991	64.055	2.171	61.884	76.747
1992	14.992	4.210	10.782	87.529
1993	14.894	2.191	12.703	100.232
1994	15.032	1.337	13.695	113.927
1995	18.178	1.914	16.264	130.191
1996 prev. agg.to	18.080	1.014	17.066	147.257
1997 prev. orig.	18.630	1.019	17.611	164.868

In merito alla specifica composizione delle entrate e delle uscite si precisa che:

le entrate del Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari sono costituite dal contributo previsto dalla norma richiamata e dagli eventuali recuperi di prestazioni, mentre le uscite sono rappresentate dalle spese relative al costo del biglietto del mezzo di trasporto per il rimpatrio del lavoratore nello Stato di cui ha la cittadinanza, da eventuali rimborsi di contributi e dalle quote di spese di amministrazione attribuite al Fondo stesso.

Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale: Tiziano
Treu.

GRILLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 gennaio 1997 è stato presentato un atto di sindacato ispettivo a prima firma dell'interrogante, relativo al contenzioso in atto fra l'Inps e la Compagnia di impresa portuale società cooperativa di Marsala in ordine al rimborso degli sgravi per oneri sociali dovuti in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991;

la stessa direzione generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione ha riconosciuto all'impresa portuale il diritto di rimborso ed ha affermato, con una nota inviata all'Inps il 29 luglio 1996, che la compagnia marsalese è l'unica, fino ad oggi, a non avere usufruito delle spettanze dovute in esecuzione della suddetta sentenza e che ciò ha provocato gravi danni economici, per le pesanti difficoltà sul piano finanziario ed operativo e di immagine, per la disparità con le altre compagnie portuali del meridione;

il diritto di rimborso decorre da dieci anni prima della pubblicazione della sentenza, ma fino ad ora, nonostante l'espressa richiesta al Ministro di accelerare i tempi per il riconoscimento del diritto della compagnia portuale e per ovviare alle lentezze burocratiche dell'Inps, non si è avuta alcuna risposta, né alcun riscontro operativo; attraverso l'Associazione nazionale compagnie imprese portuali è stata effettuata presso la direzione centrale contributi dell'Inps di Roma un'approfondita specifica valutazione ed è stato assunto l'impegno di inviare un ispettore regionale per verificare e confermare l'assunto e le ragioni della compagnia marsalese; tale ispettore, però, dopo tre mesi dalla predetta intesa ancora non si è visto —:

se intenda intervenire per la più sollecita definizione della questione, evitando il ricorso di una formale messa in mora dell'Inps;

a chi possano essere attribuite le responsabilità di ordine amministrativo e generale sull'argomento;

come intenda procedere per rifondere i danni sopra descritti, che, col passare del tempo, sono stati provocati dalla mancata esecuzione della sentenza;

come intenda corrispondere gli interessi che nel frattempo sono maturati e che spettano alla Compagnia portuale.

(4-10762)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato che, a seguito degli accertamenti effettuati dall'Istituto presso la Compagnia Impresa Portuale di Marsala, sono state contestate e addebitate differenze contributive in relazione all'inosservanza dell'articolo 1, della legge 7.12.1989, n. 389.*

È risultato, infatti, che la ditta citata ha assoggettato a contribuzione retribuzioni inferiori a quelle previste dalla vigente normativa contrattuale.

In conseguenza dell'inadempimento contestato, non sono stati riconosciuti, per periodi successivi al 1° gennaio 1989, gli sgravi contributivi, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, comma 9 e dell'articolo 7, comma 1 della suddetta legge n. 389.

Avverso il succitato provvedimento la Compagnia portuale interessata ha presentato ricorso al Comitato Amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti le cui procedure amministrative di costituzione sono in corso di definizione.

L'INPS, infine, ha fatto presente che la problematica in questione è da ritenersi superata in quanto la ditta ha presentato domanda di condono ai sensi della L. 662/96, corrispondendo ai lavoratori le differenze retributive accertate con il verbale ispettivo.

Con tale domanda, la Compagnia medesima ha regolarizzato la propria posizione contributiva, conguagliando gli sgravi dovuti sulle suddette retribuzioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

LANDOLFI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

a tutt'oggi gli utenti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo Rai non hanno alcuna possibilità di segnalare le proprie opinioni in merito alle programmazioni, alla ricezione del segnale e più in generale alla qualità del servizio;

il centralino Rai 3878 risulta essere una barriera piuttosto che una linea di contatto;

già alcune emittenti radiotelevisive private si sono dotate di un « numero verde »;

l'articolo 24, comma 2, lettere *ab*), del contratto di servizio tra il ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai — radiotelevisione italiana spa — (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 22 giugno 1996) impegna la concessionaria ad « effettuare e consentire verifiche sulla qualità del servizio e ad acquisire valutazioni degli utenti tramite questionari, interviste ed altri idonei meccanismi »;

ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 24, « la concessionaria si impegna ad istituire, entro sei mesi dalla data di approvazione del contratto di servizio » (quindi entro il 22 dicembre 1996) « uffici per le relazioni con il pubblico, per i controlli interni e per i reclami, informandone il ministero delle poste e delle telecomunicazioni » —:

se abbia ricevuto la suddetta informazione e quali siano i tempi di reale istituzione dei servizi;

se non ritenga urgente, indispensabile ed opportuno, in ottemperanza ai suddetti commi, sollecitare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l'attivazione di un « numero verde » per ogni rete Rai, al fine di consentire agli utenti del territorio nazionale di avere il contatto previsto con la struttura Rai in modo più pratico ed economico, cosa che resterebbe preclusa e/o comunque limitata dall'istitu-

zione degli uffici per le relazioni con il pubblico, non avendo la Rai sedi capillari sul territorio nazionale;

quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere per garantire agli utenti la possibilità di interloquire con un'azienda che concorrono a sostenere attraverso il canone di abbonamento.

(4-06936)

RISPOSTA. — *Al riguardo la concessionaria RAI ha riferito che dal 6 novembre 1997 è attivo, dalle 11 di mattina alle 10 di sera dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), il nuovo servizio telefonico « Aperto al pubblico » che consente agli utenti di esprimere opinioni su un determinato programma o su una scelta di palinsesto ovvero nei confronti di un personaggio radiofonico o televisivo.*

Per fare questo l'utente dispone di due numeri che potrà utilizzare al costo di una normale telefonata: il 199/108108, per esprimere un'opinione; il 199/103103 per esprimere una protesta. A questi due numeri corrisponde una adeguata quantità di linee in grado di assorbire un traffico telefonico di notevoli proporzioni.

In particolare, componendo il 199/108108 l'utente avrà la possibilità di comunicare alla RAI le proprie opinioni circa un programma, un determinato ospite televisivo, il conduttore di un giornale radio, gli interpreti di una fiction o di un radiodramma; potrà dare consigli o suggerimenti sulla formula di un programma, sulla sua collocazione oraria o sulla sua durata; potrà esprimere giudizi sull'intera programmazione di una rete o su quella di una fascia oraria, nonché sul televideo, promuovendo o bocciando questa o quella scelta di palinsesto.

Analogamente, componendo il 199/103103 l'utente potrà protestare o elevare reclami su tutto quanto trasmesso dalla RAI sulle proprie reti radiofoniche e televisive: la protesta potrà riguardare il contenuto di un programma e riferirsi a scene ritenute violente o di cattivo gusto, oppure essere estesa all'insieme dell'offerta di una rete o della RAI nel suo complesso,

o anche riferirsi alla presunta carenza o sovrabbondanza di programmi di un determinato genere.

La concessionaria ha precisato che ogni telefonata sarà gradita e troverà, all'altro capo del telefono, un operatore, appositamente addestrato, che si porrà all'ascolto dell'utente, prenderà nota di opinioni e proteste, e le immetterà, in tempo reale, tramite la tastiera di un computer, in un archivio elettronico.

Tutte queste informazioni, che finora venivano raccolte in maniera episodica e rischiavano, quindi, di essere improduttive, confluiranno in un'unica banca dati.

Con questa iniziativa, che si affianca alle altre forme di comunicazione tra la concessionaria ed i cittadini, la RAI si propone di creare un contatto sistematico con gli utenti e di utilizzare le informazioni ricevute per orientare le future scelte operative.

La RAI ha precisato, infine, che la propria direzione « internal auditing » svolge una costante azione di monitoraggio e verifica dell'operato aziendale e collabora con gli organi di certificazione del bilancio.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MARIANI, DUCA, GIACCO, GASPERONI, POLENTA e SBARBATI. — Al Ministro delle politiche agricole. — Per sapere — premesso che:

da diversi anni un ingente numero di motopescherecci, facenti base nel Tirreno, in Sicilia e nel basso Adriatico, si spostano contemporaneamente nel periodo maggio-ottobre nel medio Adriatico, per la pesca dei piccoli pelagici con volanti e lampare;

tale pesca attuata con cattura indiscriminata, ha già portato all'esaurimento dei piccoli pelagici nel Tirreno, nel mar di Sicilia e nel basso Adriatico, e persistendo l'atteggiamento predatorio, rischia di depauperare ben presto anche il Medio Adriatico;

la situazione verificatasi negli anni precedenti, ha sollevato forti malumori e tensioni nelle marinerie del Medio Adria-

tico, che al contrario stanno gestendo lo stock delle risorse limitando le giornate di pesca ed i quantitativi settimanali di cattura;

già nell'agosto 1993 si era stipulato un accordo fra le organizzazioni professionali basato essenzialmente su due punti: rispetto delle consuetudini di pesca e pari condizioni fra pescatori locali e quelli di altre marinerie;

il Ministero delle politiche agricole al fine di prevenire questo forte disagio tra le marinerie e di non distruggere le risorse ittiche di piccoli pelagici nell'Adriatico, ha provveduto con decreto ministeriale 20 maggio 1997, di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a regolamentare la pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico con riferimento ai motopescherecci provenienti dalla Sicilia e dal mar Tirreno;

nell'incontro conclusivo presso la direzione generale della pesca e dell'acquicoltura, tra le associazioni nazionali rappresentative dei pescatori, le marinerie a Sud del compartimento marittimo di Termoli si sono impegnate a non utilizzare porti siti a Nord di Ortona;

purtroppo, gli accordi sottoscritti in sede ministeriale non sono stati trasmessi con tempestività alle Capitanerie di porto interessate, che situate in prima linea possono meglio lavorare per una fruttuosa applicazione degli accordi medesimi;

da qualche settimana nei porti del Medio Adriatico sono presenti « lampare » e « volanti » siciliane, liguri e pugliesi al di sopra delle capacità ricettive degli stessi porti, creando forti disagi all'ormeggio delle barche locali;

la pesca praticata da questi motopesca, è senza limiti di tempo e di quantità, e senza il minimo rispetto degli usi e costumi locali, mettendo a forte repentaglio i forti sacrifici dei percettori indigeni tesi alla salvaguardia delle risorse ittiche del Medio Adriatico —:

se non ritenga alla luce degli ultimi avvenimenti nel Medio Adriatico, di ema-

nare un ulteriore decreto, che regolamenti gli spostamenti e la pesca dei motopescherecci del basso mare Adriatico, che non intendono affatto rispettare gli accordi verbali assunti presso la direzione generale della pesca dai loro rappresentanti nazionali;

se non ritenga opportuno un maggiore rapporto con le capitanerie di porto al fine di meglio governare i fenomeni negativi riscontrati e prevenire le forti tensioni ed agitazioni delle marinerie interessate;

se e quali poteri sanzionatori siano stati affidati alle capitanerie di porto in caso di violazione degli accordi stipulati e del decreto ministeriale citato. (4-11066)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione della S.V. On.le si fa presente quanto segue.*

La pesca dei piccoli pelagici nelle acque antistanti i Compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi, effettuata con attrezzi denominati circuizione e volante, è stata disciplinata con decreto del 30 maggio 1997, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 1997, n. 145, cui ha fatto seguito la circolare ministeriale n. 6220308 del 1° luglio 1997, trasmessa a tutti i Compartimenti marittimi interessati.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

MARTINAT. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la divisione servizi postali articolo politiche tariffarie ha diramato una circolare secondo cui, a norma della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 19, cesserebbe «ogni obbligo tariffario o sociale posto a carico delle Poste italiane, nonché ogni forma d'agevolazione tariffaria», con eccezione dei soggetti iscritti al registro nazionale della stampa e delle pubblicazioni di enti e associazioni senza fini di lucro;

con discutibile interpretazione estensiva, tale disposizione è stata applicata anche al disposto della legge n. 515 del 1993 in ordine alle agevolazioni tariffarie per materiale tipografico di propaganda elettorale, quasi che una candidatura al consiglio comunale di un piccolo comune possa configurarsi come iniziativa pubblicitario/commerciale;

si evidenziano inoltre le gravi difficoltà che tale interpretazione origina, con riferimento a delicati problemi di libertà di stampa, diritto all'informazione e parità di accesso rispetto al costo elettorale, restando la pubblicità elettorale su mezzi radiotelevisivi tuttora proibita e la propaganda rigidamente disciplinata in senso restrittivo —:

se abbiano sottoposto l'interpretazione sopra fornita, in base alla quale il ministero ha diramato la circolare in oggetto, ad una attenta verifica, avendo riguardo alla delicatezza degli aspetti di libertà d'informazione, evidentemente investiti, e alle conseguenze che ne deriverebbero, con riferimento alle campagne elettorali, non soltanto d'interesse locale;

quali urgenti provvedimenti intendano porre in essere per reintegrare il diritto di ogni singolo candidato ad una competizione a rendere noto il proprio programma, considerate le gravi restrizioni già vigenti. (4-13250)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che, al fine di garantire un interesse pubblico di rilevanza costituzionale, quale è quello che le elezioni si svolgano con la maggiore informazione possibile degli elettori, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, agli articoli 17 e 20, prevede che ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati usufruiscano, nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni, di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel*

collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati.

Le disposizioni dettate dal comma 19 dell'articolo 2 della legge 662/1996, che prevedono la cessazione di ogni forma di agevolazione tariffaria, si propongono, semplicemente, di evitare che siano posti a carico dell'ente Poste Italiane oneri conseguenti a riduzioni tariffarie disposte da norme particolari per servizi resi in regime di libera concorrenza.

Data la diversa finalità delle due disposizioni e considerata la specialità della normativa dettata dalla legge 515/1993, secondo i principi interpretativi correnti, non si ritiene che la legge successiva abbia voluto implicitamente abrogare la norma speciale anteriore; pertanto l'affrancatura degli invii elettorali rimane quella prevista dagli articoli 17 e 20 della legge 515/1993.

Si ricorda, in proposito, che l'ente Poste Italiane in un primo momento aveva inteso abrogata la disposizione dettata dalla legge sulle campagne elettorali. Tuttavia, su invito del Governo, ha riconsiderato la propria posizione e, per le trascorse elezioni amministrative, ha proceduto ad accettare il materiale di propaganda elettorale secondo le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore della legge collegata alla finanziaria per l'anno 1997.

Si assicura, infine, che il problema di contemperare le esigenze di bilancio dell'ente Poste Italiane e quelle di un democratico svolgimento delle elezioni è tenuto ben presente dal Governo che conta quanto prima di fare assoluta chiarezza sulla materia di cui trattasi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

OLIVO, OLIVERIO, GIACCO, GAETANI e GATTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

i recenti eventi calamitosi (alluvioni e frane con le relative dolorosissime vittime e con i relativi ingenti danni) nonché vicende anche dolose (come gli incendi nei boschi) e i rischi sismici sempre incom-

benti su tanta parte del territorio nazionale ripropongono all'evidenza il problema della protezione civile come una delle questioni prioritarie del Paese;

il problema richiede un armonico intervento di ministeri come quelli dell'interno, della difesa, dell'ambiente, delle risorse agricole, insieme all'omonimo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio —:

quale sia l'intento del Governo per assicurare il coordinamento di tali differenziate competenze e dei relativi livelli di intervento, attraverso i necessari poteri di coordinamento della protezione civile.

(4-02457)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione in oggetto, si riferisce quanto segue.

La Protezione Civile rappresenta, com'è noto una materia complessa e delicata che richiede un assetto normativo razionale ed organico, teso a garantire un'attività efficiente ed efficace, quanto più possibile rispondente alle esigenze del Paese che, per peculiarità morfologiche ed urbane, si presenta, peraltro, particolarmente vulnerabile ai rischi naturali e di origine antropica.

In tale ottica questo Dipartimento non ha mancato di promuovere le opportune iniziative per approntare un quadro normativo che consenta l'attuazione di un'adeguata, globale opera di prevenzione ed affronti in maniera incisiva il problema della gestione delle emergenze, incentivando una corretta attività di pianificazione che, con una migliore individuazione delle aree a rischio e dei relativi scenari, attivi meccanismi consoni ad ogni tipologia.

Già la « 1ª Conferenza Nazionale sulla Protezione Civile ed il Servizio Sociale dei Vigili del Fuoco », tenutasi nel periodo 9-11 giugno 1997, ha costituito sede ideale per trarre importanti spunti di riflessione sul progetto di revisione globale dell'attuale assetto della Protezione Civile, essendo ormai indifferibile il superamento delle carenze strutturali ed organizzative emerse dall'applicazione della legge 225/92.

In tale contesto sono state poste le premesse per formulare ipotesi normative in-

novative secondo un modello organizzativo che valorizzi il ruolo dei soggetti pubblici, in conformità ai principi di ottimale raccordo centro-periferia, coerentemente con l'orientamento governativo di esaltazione delle funzioni di livello periferico e sulla base di adeguato supporto tecnico-scientifico per il migliore utilizzo delle risorse e delle capacità operative, per la riqualificazione del territorio ed il recupero ambientale, con le prevedibili prospettive di consequenziale sviluppo sociale ed economico.

Sulla scorta delle discussioni scaturite dalle illustrate tematiche, circa la configurazione organizzativa e istituzionale della materia è stato pertanto attivato il processo di innovazione con approfondimento dei problemi, degli obiettivi, delle attribuzioni, delle strutture e dei livelli di responsabilità.

I pertinenti lavori sono stati quindi acquisiti ed approvati dalle competenti Commissioni e proficuamente questo Dipartimento procede nell'approntamento delle linee-quadro della nuova normativa.

Il Sottosegretario di Stato per la protezione civile: Franco Barberi.

OLIVO e GAETANI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il fiume Soleo, affluente del Tacina, che interessa soprattutto i comuni di Petilia Policastro e Roccabernarda, nella provincia di Crotona, è già oggetto di prelievi da parte del consorzio « Punta Alli Le Castella » per usi irrigui;

i comuni di Petilia e quelli vicini si trovano in condizioni di grave dissesto idrogeologico e in situazione di emergenza per quanto concerne gli approvvigionamenti idrici sia a fini potabili che irrigui;

il fiume Soleo con il suo bacino è l'unica fonte di approvvigionamento idrico del comprensorio;

il progetto Enel-Soleo prevede l'impiego di fondi comunitari per la realizzazione di gallerie di derivazione delle acque

dei bacini Soleo, Fosso Malarotta, Carbonara e torrente Cropa nel serbatoio di Migliarite nei comuni di Petilia Policastro e Cotronei per uso idroelettrico attraverso la centrale di Calusia e Timpagrande nel comune di Cotronei;

tale progetto prevede un investimento di circa cinquanta miliardi e un impiego di manodopera di cinquanta unità mediamente intese nel corso di tre-quattro anni;

il consiglio comunale di Petilia Policastro con delibera n. 27 del 26 settembre 1996 ha respinto all'unanimità il progetto Enel-Soleo;

esiste una raccolta popolare di due-milatrecento firme espressione di una diffusa contrarietà ed opposizione popolare al progetto;

il problema ha creato rilevanti e preoccupanti tensioni nel paese nonché minacce e intimidazioni di probabile matrice mafiosa all'indirizzo degli amministratori e di altri esponenti impegnati sul tema. La questione dell'ordine pubblico risulta ulteriormente segnata in una comunità ad alto rischio criminale e di cui il prefetto di Crotona è già informato;

nel Consiglio comunale del 14 gennaio 1997 convocato in sessione straordinaria l'amministrazione comunale a maggioranza ha approvato un documento politico in cui si esprime il consenso solo sotto il profilo politico al progetto Enel salvo il rispetto delle norme di legge in materia;

nella conferenza dei servizi non vengono invitate rilevanti parti interessate: la provincia di Crotona, il consorzio di bonifica « Punta Alli Le Castella », il comune di Roccabernarda, la comunità montana;

il progetto pone seri e gravi preoccupazioni in ordine alla questione ambientale, all'assetto idrogeologico del territorio, alla salvaguardia dell'economia agrozootecnica esistente a valle e a possibili danni

alla salute pubblica a causa degli scarichi fognari presenti a valle;

con decreto del 21 settembre 1994 il ministero dei beni culturali e ambientali ha annullato l'autorizzazione paesaggistico-ambientale di cui al decreto regionale n. 845 del 1994 giudicando l'atto illegittimo « viziato da un eccesso di potere » e da « una violazione di legge » perché in contrasto con l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 616 del 1977;

con nota del 31 gennaio 1997 la provincia di Crotone ha richiamato l'attenzione del ministro dell'ambiente sulle probabili pesanti ripercussioni ambientali del progetto Enel-Soleo e ha chiesto una verifica tecno-ambientale;

nella conferenza dei servizi la sovrintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cosenza pur esprimendo parere favorevole preliminarmente alla localizzazione dell'opera raccomanda all'Enel di voler rispondere ai quesiti più strettamente inerenti alle eventuali competenze del ministero dell'ambiente (nota del 29 agosto 1996);

il decreto di autorizzazione provvisoria ai lavori concessa dalla regione in data 30 gennaio 1997 subordina l'inizio dei lavori al rilascio dei nulla-osta ai fini idraulici o paesaggistico-ambientale;

non si è tenuto in nessun conto dell'istituzione dell'autorità di bacino e dei costituendi piani di bacino. La legge n. 183 del 1989 e l'articolo 3 del decreto-legge n. 275 del 1993 prevedono e richiedono l'intervento di tale istituzione;

il comune di Roccabernarda in data 14 novembre 1996 e 5 febbraio 1997 ha manifestato al ministero dei lavori pubblici e al provveditorato alle opere pubbliche la sua protesta e le sue preoccupazioni in ordine al suddetto progetto;

il consiglio regionale della Calabria in data 12 febbraio 1997 ha approvato una mozione in cui invita la giunta regionale a riguardare con dovuta responsabile atten-

zione il progetto Enel-Soleo soprattutto sotto il profilo dell'impatto ambientale, dell'adeguata ricaduta occupazionale, della salvaguardia dell'economia esistente a valle, a verificare la praticabilità di eventuali progetti alternativi;

sono state presentate numerose interrogazioni: al Presidente del Consiglio regionale il 2 febbraio 1988, (Quirino Ledda) al Ministro dell'ambiente l'11 aprile 1988, (Chicco Testa), al ministero dell'ambiente, 9 settembre 1994 (Italo Reale) al Presidente del consiglio regionale 20 febbraio 1997 (Tavella, Tripodi, De Paola) al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il 17 febbraio 1997, Tassone;

esiste uno studio di fattibilità commissionato dalla provincia di Catanzaro su sollecitazione del comune di Petilia Policastro che prevede l'uso plurimo ed in loco delle acque, la creazione di un grosso invaso, la creazione di una centrale idroelettrica. Tale progetto oltre che scongiurare i temuti danni ambientali costituirebbe la soluzione a diversi problemi: rilevante ricaduta economica ed occupazionale, regimentazione delle acque per uso potabile, irriguo ed energetico —;

se non intendano intervenire urgentemente con un serio e responsabile studio di verifica tecno-ambientale del progetto; adoperarsi perché comunque si verifichi la praticabilità tecnico-finanziaria del progetto inerente lo studio di fattibilità di cui sopra; invitare alla conferenza dei servizi i soggetti finora non invitati e bloccare tutte le procedure in atto relative al progetto Enel-Soleo fintanto che non saranno espletate tutte le verifiche necessarie.

(4-10959)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto, il Provveditorato alle OO.PP. di Catanzaro ha comunicato, per quanto di competenza, quanto segue.

Con istanza del 15.07.1981 l'Enel S.p.A. ha chiesto, a variante della originale concessione di cui al decreto di questo Ministero di concerto con il Ministero delle Finanze del 25.08.1949 n. 3383, di derivare

dal fiume Soleo, dai fossi Molerotta e Carbonara e dal torrente Cropa in Comune di Petilla Policastro — nel periodo 1° ottobre 15 maggio — la portata media annua di moduli 10,25, per contribuire ad alimentare, attraverso una galleria di derivazione, l'esistente serbatoio di Miglierita.

Con successivo decreto di questo Ministero n. 742 Div. 3^o/AE del 6.7.1987, l'ENEL SpA. è stata autorizzata in via provvisoria all'inizio dei lavori di costruzione delle opere della derivazione idroelettrica di cui alla predetta istanza del 15.7.1981.

Il predetto Ente ha sottoscritto il disciplinare di concessione, repertorio n. 845 del 18.1.1988.

Il Presidente della Giunta Regionale della Calabria con decreto n. 845 del 27.6.1994 ha fissato la localizzazione dell'opera ai sensi dell'ex articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77 ed ha anche rilasciato l'autorizzazione paesaggistico-ambientale ai sensi dell'articolo 82 decreto del Presidente della Repubblica 616/77.

Con decreto del 21.08.94 il Ministero per i beni Culturali ed Ambientali ha annullato l'autorizzazione paesaggistico-ambientale di cui al Decreto Regionale n. 845/94, perché in contrasto con l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

In funzione della motivazione del suddetto annullamento è stato redatto a cura dell'ENEL S.p.A. il progetto definitivo.

Detto Ente con istanza n. 093/976 del 30.01.1996 ha richiesto al Nucleo Operativo Statale di Catanzaro che l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori rilasciata a seguito dell'istanza 15.7.1981 fosse estesa al citato progetto e nel contempo fosse promosso, ai sensi dell'ex articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica 616/77 e successive modificazioni, l'accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi di cui ai lavori di cui trattasi.

La Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, con nota n. 479/UT in data 31.5.1996, ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale della Calabria ed ai Comuni di Cotronei e di Petilia Policastro di realizzare l'intesa per l'accertamento della

conformità urbanistico-edilizia, delle opere, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 383/94.

Non essendo stata raggiunta l'intesa, il predetto Provveditorato, con nota n. 6873 del 17.10.1996, ha indetto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 383/94 e dell'articolo 2, comma 14, della legge 24.12.1993 n. 537, apposita conferenza di servizi per il giorno 27.11.1996, tenuto conto di quanto disposto dalla ministeriale n. 4294/25 del 4.6.1996 sull'attribuzione ai Provveditorati alle OO.PP. del compimento di tutti gli atti diretti al raggiungimento dell'intesa ivi compresa la conferenza di servizi.

Il Comune di Roccabernarda ha protestato per la mancata convocazione della predetta seduta della conferenza di servizi.

Con provveditoriale n. 11490 del 29.11.1996 diretta al citato Comune è stato fatto presente che — a termini dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 383/94 — l'invito a partecipare alla conferenza di servizi per l'accertamento della conformità urbanistico-edilizia dell'opera deve essere rivolto ai sindaci dei Comuni di Cotronei e Petilia Policastro dove ricadono le opere da eseguire.

Nel corso della riunione del 27.11.1996 il menzionato Istituto ha deciso di riconvocare la stessa per il 13.12.1996 al fine di acquisire pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

In tale seduta i sindaci dei Comuni interessati hanno manifestato il loro assenso alla realizzazione dell'opera in questione, ed in particolare il Sindaco del comune di Petilia Policastro ha espresso il proprio parere positivo a condizione che l'ENEL S.p.A. costruisse un vaso di 20 mila metri cubi sul Fiume Soleo, in sostituzione di quello previsto in progetto.

Nella terza seduta della conferenza di servizi svoltasi il 15.01.1997 è stato esaminato ed approvato il progetto di variante relativo all'opera di sbarramento e di presa sul Fiume Soleo e nel contempo il Sindaco del Comune di Petilia Policastro ha chiesto

all'ENEL S.p.A. di esaminare la possibilità di realizzare una variante alla strada di circonvallazione prevista in progetto.

L'ENEL S.p.A. si è riservata la fattibilità tecnico-economica della variante con integrazione del progetto. In data 16.5.1997 si è svolta la quarta seduta della conferenza nel corso della quale si è deciso di rinviare la riunione per provvedere agli adeguamenti progettuali richiesti dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, nonché di acquisire ulteriori pareri mancanti.

Il Ministero dell'Ambiente — Servizio Valutazioni Impatto Ambientale — con nota n. 5713/VIA/A.51.10 ha, tra l'altro, fatto presente che essendo stata concessa la derivazione della acque prima dell'entrata in vigore della vigente normativa l'opera non è soggetta alla procedura di valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 6 legge 349/1986 ed ha anche formulato alcune raccomandazioni in ordine alla conduzione del cantiere e all'uso delle acque.

In data 26.6.1997 ha avuto luogo la quinta seduta della conferenza di servizi nel corso della quale è stato approvato il progetto dei lavori di cui trattasi ed è stata raggiunta l'intesa per l'accertamento della conformità dell'opera di cui trattasi alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni di Cotronei e di Petilia Policastro.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

OLIVO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premezzo che:*

il giorno 14 maggio 1997, ai lavoratori della Telecom Calabria, facenti parte del settore di lavoro « Sviluppo Impianti » della divisione rete e operanti nello stabile di Sarrottino, viene data comunicazione dell'inizio di mobilità lunga verso il nord per un periodo totale di 18 mesi e con turnazione di sei mesi. L'inizio di detta mobilità è fissato entro due giorni, e giustificato con la necessità di realizzare entro tempi bre-

vissimi il progetto « Socrate » (Rete a larga banda per offerta di servizi multimediali) nelle aree del nord dove gli investimenti divengono subito produttivi. La professionalità richiesta da questo tipo di progetto è tipica dei progettisti operanti nel settore cavi. La direzione Calabria non ha nel proprio organico disponibilità di progettisti cavi (sedici) quanti richiesti nella mobilità, per cui volendo comunque soddisfare la quota richiesta, invia in mobilità cinque progettisti cavi e undici progettisti di altre attività che nulla hanno in comune con l'attività dei cavi. La scelta iniziale delle persone viene fatta indipendentemente dalla disponibilità delle stesse e comunque senza tener conto di eventuali situazioni particolari;

il ridimensionamento così drastico del settore sviluppo impianti calabrese pone parecchi interrogativi circa la possibilità di portare veramente a termine il piano lavoro previsto per il biennio 1997/1998 (è quadruplicato rispetto agli anni precedenti) e la possibilità di effettuare i rituali controlli sui lavori in corso al fine di garantire la trasparenza negli appalti;

tornano in mente analoghi provvedimenti adottati negli anni precedenti (Palermo) e regolarmente conclusi con il trasferimento verso altre sedi dei lavoratori interessati;

è evidente che la Telecom al pari di altre grandi aziende nazionali sta praticando di fatto un federalismo alla rovescia, accentrando con continuità, varie linee direzionali nelle regioni più grandi, accentuando così lo squilibrio tra aree povere e aree ricche del paese, operando nella sicurezza che comunque nessuno disturberà il manovratore;

basti pensare che mentre comandava la mobilità ai dipendenti calabresi contemporaneamente predisponeva l'affidamento a ditte esterne del lavoro svolto dai « mobilitati »;

significativi in tal senso precedenti manovre oggi operanti quali il servizio di portineria, il centro stampa, assistenza informatica affidati ormai da diversi mesi a ditte esterne;

tutte queste operazioni si svolgono oramai senza il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori; unica concessione fatta dall'azienda è stata la modifica della turnazione da un periodo di sei mesi a due periodi di tre mesi, la possibilità data ai lavoratori disponibili di partire per primi e su loro richiesta anche per diciotto mesi, lo spostamento di dieci giorni della data di partenza —:

se e come si intenda intervenire per bloccare questa mobilità « selvaggia » praticata dalla Telecom a danno di tanti lavoratori calabresi, richiamando l'azienda telefonica ad atteggiamenti più equilibrati e rispettosi dei diritti fondamentali dei propri dipendenti. (4-11107)

RISPOSTA. — *Al riguardo non può che confermarsi quanto riferito con nota n. GM/107602/999/4-8183/INT/RG del 20 dicembre 1997, con la quale è stata fornita risposta alla interrogazione parlamentare n. 4-08183 di analogo contenuto presentata dalla S.V. on.le il 6 marzo 1997, di cui si allega copia.*

ALLEGATO.

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i problemi relativi all'organizzazione aziendale della concessionaria Telecom rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della predetta società.*

Non si è mancato tuttavia di interessare la citata concessionaria la quale ha significato che a seguito della fusione per incorporazione in SIP delle concessionarie Italcable, Iritel, Telespazio e Sirm avvenuta il 18 agosto 1995 con la creazione della società Telecom Italia, è stato necessario avviare un processo di razionalizzazione delle attività e delle strutture dipendenti dalle aziende confluite nella Telecom, al fine di evitare duplicazioni e rendere più efficace il processo produttivo.

La ristrutturazione territoriale recentemente attuata ha previsto la riorganizzazione delle varie direzioni generali attraverso la creazione di alcuni uffici, l'accorpamento di altri già esistenti, la diversificazione dei compiti espletati, allo scopo di

raggiungere il doppio obiettivo della massima soddisfazione delle esigenze dell'utenza e del contenimento dei costi.

Il nuovo modello organizzativo, ha precisato la concessionaria, prevede ancora oggi una capillare presenza di uffici su tutto il territorio nazionale ed è stato discusso ed avviato in pieno accordo e nel rispetto delle intese raggiunte, il 1° agosto 1995 ed il 5 dicembre 1996, con le organizzazioni sindacali, alle quali è stato ampiamente e tempestivamente illustrato, anche relativamente ai risvolti ed ai riflessi che esso avrebbe comportato in termini di occupazione e mobilità del personale.

Tale accordo individua soluzioni innovative e flessibili idonee a conseguire il maggior numero possibile di reimpieghi produttivi, facendo limitato ricorso a provvedimenti di riduzione del personale senza attuare procedure straordinarie e traumatiche.

D'altra parte, la marcata evoluzione tecnologica in atto ha determinato un tendenziale decremento delle attività operative da svolgere sui territori decentrati ed una progressiva accentuazione delle attività di governo e controllo a distanza degli impianti e della rete di telecomunicazioni.

Per quanto concerne in particolare la regione Calabria la concessionaria ha precisato che il processo di razionalizzazione aziendale ha riguardato soltanto alcune strutture per cui è stato possibile limitare il ricorso ai provvedimenti di mobilità del personale che, peraltro, sono stati prevalentemente disposti in ambito regionale.

L'adozione di tecnologie avanzate consente, infatti, di dirottare il traffico telefonico presso sedi diverse da quelle di provenienza che presentano esuberanti produttivi; nel settore del servizio "12 - Servizio informazione elenco abbonati" è stato possibile il reimpiego di circa 100 lavoratori, che gestiscono il traffico proveniente da Firenze Napoli e Roma.

Relativamente all'attività di "Programmazione della rete e della diagnostica dei disservizi" la Telecom ha precisato che l'utilizzo di strumenti di telediagnosi tecnicamente avanzati, consente di acquisire in

tempo reale ogni informazione utile alla risoluzione dei vari problemi tecnici.

Ai Centri di lavoro periferici vengono pertanto inoltrati soltanto i reclami che richiedono l'intervento del tecnico presso il cliente; ciò consente un più efficiente impiego delle risorse lavorative con conseguente migliore offerta del servizio agli utenti.

La Telecom ha precisato, inoltre, che l'attività di cablaggio della rete ha richiesto un impegno articolato e progressivo del personale su tutto il territorio nazionale con conseguente impiego flessibile delle risorse in forza presso la Direzione Rete/Sviluppo Impianti e l'inevitabile ricorso, per un periodo di tempo limitato, all'istituto contrattuale della trasferta.

La Telecom ha sottolineato, infine, che gli investimenti nella regione non sono stati ridotti; è prevista, infatti, la realizzazione di infrastrutture di rete per l'offerta di servizi avanzati di telecomunicazioni entro i prossimi tre anni. Entro la fine del corrente anno, inizieranno i lavori a Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; nel 1998 a Crotone e Vibo Valentia.

Il progetto in questione, prevede, a regime, il collegamento di 135.000 unità immobiliari con una struttura di rete a larga banda (cavi in fibra ottica o coassiali) ed il conseguente miglioramento della qualità del servizio telefonico con la fornitura alla clientela di nuovi servizi di telecomunicazioni.

Per la realizzazione di tale progetto, che comporterà, entro il corrente anno, un investimento di circa 35 miliardi di lire, la Telecom ricorrerà a consorzi di imprese che impiegheranno manodopera locale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

OSTILLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il settore dell'edilizia attraversa in Puglia una crisi di vastissime proporzioni,

che si prolunga senza sosta da oltre cinque anni a questa parte, come anche recentemente sottolineato in una lettera-appello inviata ai rappresentanti delle istituzioni e ad esponenti della società civile dall'Associazione nazionale costruttori edili della Puglia — Consulta autonoma regionale industria edile;

i dati a disposizione confermano le proporzioni allarmanti di tale fenomeno, considerato che dal 1991 ad oggi le imprese hanno subito una contrazione da quindicimila a novemila unità e ciò ha comportato una riduzione altrettanto significativa dell'occupazione, scesa dai sessantaseimila ai quasi quarantamila addetti;

la situazione finanziaria ha subito vistosi deterioramenti, anche a causa dei continui ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, e l'indebitamento a breve degli operatori supera i novemila miliardi di lire, incidendo così per circa il 30 per cento sul totale delle passività;

il peso dei debiti complessivi sul fatturato raggiunge nel Mezzogiorno valori più che doppi rispetto alle imprese del centro-nord;

a fronte di tale situazione, gli investimenti in opere pubbliche — da tutti sollecitati per colmare il gravissimo gap infrastrutturale — continuano a rimanere quasi fermi;

nel 1996 gli importi dei bandi di gara sono cresciuti in Puglia appena del 6,2 per cento rispetto all'anno precedente, attestandosi sui 780 miliardi di lire, pari al 3 per cento del totale nazionale, a fronte di un incremento medio nazionale dell'11,3 per cento (pari a poco meno di ventiseimila miliardi);

il peso delle regioni meridionali sulle opere appaltate (pari al 29 per cento nel 1996) scende ad appena il 13 per cento se si escludono Campania e Sicilia, che costituiscono da sole ben il 54 per cento del totale degli appalti meridionali, con oltre

quattromila miliardi di lire (a fronte dei settemilacinquecento miliardi dell'intero sud);

le previsioni per l'anno in corso continuano ad essere ancora fortemente negative, indicando una ulteriore perdita di oltre quattromila posti di lavoro;

è noto che il settore delle costruzioni riveste un ruolo determinante nella ripresa dello sviluppo territoriale, a partire dagli effetti immediati che gli investimenti in opere pubbliche risultano in grado di generare per la crescita del reddito e dell'occupazione, nonché in termini di riduzione dei divari infrastrutturali a carico del Mezzogiorno;

vi sono ritardi che, per esempio nel caso della rete idrica ad uso industriale, conducono anche in Puglia a divari del 50 per cento rispetto al centro-nord;

non appaiono certamente sufficienti le decisioni recentemente assunte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 1997, che porterà alla riapertura di alcuni pur importanti cantieri in Puglia;

scaturisce quindi l'esigenza di predisporre più ampi programmi e misure urgenti in favore dell'edilizia pugliese, volti a gettare le basi per una concreta ed immediata inversione di rotta —:

se il Governo ritenga necessario o prioritario — oltre ai quattro interventi sbloccati in questi giorni dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto-legge n. 67 del 25 marzo 1997 — un forte impegno per sbloccare i molti altri investimenti in opere pubbliche progettate e rimasti inattuati per quanto concerne la Puglia (oltre alle altre regioni del Mezzogiorno), individuando concretamente meccanismi e procedure nelle quali tradurre l'impegno economico-finanziario delle amministrazioni pubbliche competenti;

se non si ritenga di invertire la tendenza in atto da alcuni anni a questa parte che vede ridursi il peso degli investimenti

del Mezzogiorno, alla quale fa da contrappeso la costante crescita dei residui passivi, cioè dei fondi stanziati e non utilizzati, che hanno raggiunto la ragguardevole somma di ventisettemila miliardi di lire (oltre undicimila miliardi sono attribuibili proprio al ministero dei lavori pubblici);

se si ritenga utile varare una politica organica di riduzione del costo del lavoro, al pari di quanto realizzato per altri comparti e settori produttivi, che preveda anche il ricorso alla fiscalizzazione degli oneri sociali, in quanto il costo del lavoro nell'edilizia risulta gravato da un peso contributivo abnorme, pari a circa il sessanta per cento del salario, e la presenza di un elevato onere contributivo in un periodo di acuta crisi — quale è l'attuale — rischia purtroppo di accrescere la schiera del lavoro nero, aggravando così gli elementi di distorsione e di alterazione del mercato e della concorrenza, con esiti ulteriormente negativi per l'intera collettività pugliese e meridionale;

se il Governo intenda attivarsi affinché sia rivista l'attuale aliquota Iva applicata alla ristrutturazione degli immobili, riportandola alla soglia già utilizzata in passato del 4 per cento, in quanto la riduzione dal 19 per cento al 10 per cento varata a fine 1996 si è rivelata del tutto inadeguata a sortire gli effetti auspicati in termini di convenienza ad investire nella manutenzione del patrimonio immobiliare privato, favorendo così conseguentemente la ripresa di una quota importante del mercato delle costruzioni;

se il Governo concordi con quanti operano nel settore, sul fatto che la soluzione della crisi potrà essere raggiunta solo se si avrà la capacità di rimuovere tutti gli ostacoli che ad oggi frenano la ripresa delle costruzioni in Puglia, ma anche e soprattutto se si avrà la forza di ipotizzare nuovi percorsi di crescita e di sviluppo;

se non si ritenga di intervenire attivamente nelle direzioni sopra indicate, al fianco delle parti interessate e nell'intento di favorire la ripresa del settore edile nelle regioni meridionali, ed in Puglia in parti-

colare, adoperandosi così anche per promuovere una crescita significativa di posti di lavoro e per favorire la diffusione di indispensabili strumenti propulsivi all'interno del circuito economico-produttivo, per renderlo virtuoso nell'interesse delle comunità pugliese e meridionale. (4-10198)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, si fa presente che questo Ministero, in attuazione degli impegni assunti con le Parti Sociali nell'ambito dell'accordo per il lavoro del 21 settembre 1996, e nel perseguimento dell'obiettivo fondamentale dell'incremento dell'occupazione, ha avviato una rilevante attività finalizzata al rilancio delle opere infrastrutturali di propria competenza.*

Nel Piano triennale ANAS 1997-1999, approvato a seguito della Conferenza Stato-Regioni risultano comprese le opere dotate di progetto esecutivo o il cui iter amministrativo è in corso di definizione e, quindi, prossime all'avvio dei lavori.

Sulla base delle priorità individuate dalle Regioni interessate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, sono state previste nel territorio pugliese, le seguenti opere:

1) *Itinerario Bradanico-Salentino-Variante di Manduria: completamento funzionale;*

2) *Completamento dell'ammodernamento della bretella di collegamento tra la SS. 106 e la A/14;*

3) *Ammodernamento itinerario Termoli-Foggia-Bari-Lecce-Otranto. Collegamento funzionale in agro di Cerignola;*

4) *Completamento con S. Maria di Leuca — 1° stralcio da Scorrano a Montesano;*

5) *Variante dell'abitato di Martina Franca;*

6) *Variante di Altamura. Tronco Matera-Altamura. Ammodernamento alla Sez. III CNR tra i Km. 85+000 e 81+300 - 1° lotto;*

7) *Variante all'abitato di Sant'Eramo in Colle - 1° lotto.*

In relazione poi agli interventi i cui contenziosi sono stati definiti dalle Commissioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge 24.1.1996, n. 30 e successive reiterate, saranno attivi, a brevissimo termine, i cantieri dei lavori per il recupero del tratto tra il casello autostradale di Foggia al Km. 684+000 ed il collegamento con lo stabilimento Fiat di Melfi.

La predetta Direzione riferisce altresì che le iniziative dirette al pieno utilizzo dei fondi strutturali europei, di cui al quadro comunitario di sostegno 1994-1999, rivestono grande rilievo; in tale ambito la Commissione della Comunità Europea, ha concesso il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finalizzato ad attuare il Programma Operativo Infrastrutture di trasporto stradale per le regioni italiane dell'obiettivo 1 (regioni in ritardo di sviluppo); inoltre l'ANAS ha comunicato che entro il mese di ottobre p.v. potrebbero essere consegnati i lavori relativi agli itinerari Bari-Otranto e Brindisi-Taranto e Lametia.

Gli interventi previsti in Puglia, ammessi ai finanziamenti dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 1996 — ai sensi del decreto ministeriale 21.12.1994 — sono localizzati nella città di Foggia e Bari e interesseranno, in particolare S. Pasquale Sogea, Lama-Balice e S. Pasquale-Punto A22; in relazione a tali lavori saranno sottoscritti, entro breve termine, i protocolli d'intesa finalizzati ad attivare la programmazione negoziata tra Ministero, Regione ed Ente locale.

La predetta Direzione segnala ancora che tra gli interventi di competenza ammessi a finanziamento dalla delibera CIPE del 23.4.1977 — ai sensi della legge n. 341/95 rientrano, oltre alle molteplici opere stradali da realizzare nelle regioni meridionali, i due progetti pilota di riqualificazione urbana per le aree dell'obiettivo 1 (aree depresse), nell'ambito delle quali sono ricomprese le città di Taranto e Foggia, e dell'obiettivo 2 (zone di declino industriale).

Infine, per quanto riguarda la rideterminazione dell'aliquota IVA applicata alla ristrutturazione degli immobili, la Direzione stessa ha riferito che è attualmente al-

l'esame del Parlamento un disegno di legge (A.C. 2772) recante norme per il sostegno dell'edilizia residenziale pubblica, il quale prevede che per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento e di ristrutturazione edilizia degli edifici, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 5 per cento.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

PALMIZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in merito al credito alla cooperazione erogato dall'Italia ai paesi in via di sviluppo, sono stati perduti cinquecento miliardi di lire, come si evince dalla relazione del ministero del tesoro, aggiornata al secondo semestre 1996;

il 20 dicembre 1996, data di scadenza di un prestito erogato alla Repubblica popolare cinese, nessuna restituzione è avvenuta;

quattordici sono complessivamente i paesi in via di sviluppo che non hanno onorato i propri impegni economici con il nostro Paese;

il credito alla cooperazione erogato è nel suo complesso diminuito drasticamente —

come il Governo intenda comportarsi nei confronti di dette nazioni, che hanno trovato nell'Italia un salvadanaio da cui indebitamente attingere;

se non sia meglio chiedere garanzie attraverso accordi internazionali, per non trovarsi, come troppo spesso accade, a vantare crediti non più esigibili;

quali nuovi crediti siano in pericolo di riscossione e verso quali paesi;

se e quali misure preventive si intendano adottare nei loro confronti, per porre fine una volta per tutte a questo salasso incontrollato. (4-10683)

RISPOSTA. — *La Relazione del Ministero del Tesoro sulla cooperazione economica e finanziaria con i PVS citata nell'interrogazione viene presentata al Parlamento, sulla base delle risultanze contabili del Mediocredito Centrale, al fine di segnalare la situazione a fine semestre dei crediti di aiuto ex articolo 6 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 e dei crediti agevolati per la costituzione di imprese miste ex articolo 7 della stessa legge.*

Per la sua natura di mera situazione finanziaria, la Relazione non consente di per sé di ottenere alcuna indicazione sul rischio di inadempimento; i mancati rientri ad una data puntuale possono peraltro derivare dalle cause più diverse, quali, per esempio, ritardi di tipo amministrativo (specialmente in coincidenza con particolari scadenze) e nella acquisizione di valuta convertibile, od esistenza di contenziosi.

Dei circa 500 miliardi di lire che risultavano arretrati al 31.12.96, pertanto, non si possono considerare "a rischio" che quelli legati ad una situazione di difficoltà finanziaria del debitore, quindi procedendo ad un esame caso per caso. A tale proposito non va dimenticato che la prima finalità dei crediti d'aiuto ai PVS è quella di alleviare lo stato di arretratezza economica, che si traduce spesso in problemi di natura finanziaria. In quest'ambito, peraltro, il panorama si presenta ancora una volta quanto mai differenziato; nella lista dei Paesi debitori si trovano situazioni estremamente diverse, da Paesi (tra i quali molti africani) che hanno visto condonato o alleviato il debito nelle sedi internazionali e sono in attesa di ulteriori iniziative di ristrutturazione, a Paesi (come il caso della Cina) per i quali non si prevedono particolari difficoltà di ripagamento. Va inoltre ricordato come, per effetto della regolamentazione in sede OCSE (articolo 29 "Consensus"), il credito d'aiuto italiano (tutto legato ad esportazioni nazionali) si possa oggi estendere solo a Paesi con reddito pro capite superiore a 3.035 dollari USA, con esclusione quindi dei Paesi più poveri.

Inoltre, sempre in relazione al problema delle inadempienze derivanti da crediti di aiuto si fa presente che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo si è dotata, sin dal 1989, di una stringente regolamentazione che consente di bloccare nuovi finanziamenti nel caso in cui il Paese beneficiario si dimostri inadempiente o inaffidabile.

In particolare tale normativa è contenuta nella delibera n. 9 approvata dal CICS (Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo) in data 17.3.1989. Essa prevede che il Mediocredito centrale, nel caso di nuove operazioni, possa accogliere le richieste di erogazione fino a quando l'inadempimento non superi i 500.000 dollari USA o importi equivalenti in altre valute ai tassi di cambio del giorno in cui pervengono le richieste di erogazione; oppure ove non siano trascorsi più di sei mesi tra la data di scadenza della prima rata non pagata e la data dell'erogazione. Qualora l'inadempimento ecceda i sopracitati limiti il Mediocredito centrale potrà dare corso alle erogazioni solo su parere favorevole delle Amministrazioni interessate (Ministero degli Affari Esteri, del Bilancio, del Tesoro e del Commercio con l'Estero). In mancanza di parere favorevole le erogazioni saranno sospese e potranno essere effettuate solo allorquando l'inadempimento sia cessato o ricondotto nei termini di cui sopra.

Tali cautele, che si ritrovano anche presso le Istituzioni Finanziarie Internazionali, nonostante il loro Status di creditore preferenziale, consente pertanto il blocco di ulteriori eventuali programmi di aiuto, con il relativo effetto deterrente sui Paesi interessati alla continuazione del rapporto di cooperazione con l'Italia.

Nel caso infine di contratti in corso (su cui cioè siano già state effettuate una o più erogazioni) al fine di non lasciare a metà degli interventi penalizzando altresì l'impresa italiana realizzatrice del progetto, le erogazioni potranno continuare anche in caso di inadempimento del mutuatario e la sospensione delle erogazioni potrà avvenire solo a seguito di decisione concertata delle suddette amministrazioni sulla base dei dati forniti dal Mediocredito centrale. È ovvio che, trattandosi di situazioni debitorie con-

tinuamente cangianti, tale regolamentazione si applica senza soluzione di continuità nel corso dell'anno.

Al 31.5.1997 i Paesi che presentavano insolvenze superiori ai 500.000 dollari USA, con prima rata non rimborsata precedente al 01.01.1997, erano i seguenti: Angola, Birmania, Bosnia Erzegovina, Camerun, Congo, Costa Rica, Gibuti, Guatemala, Senegal, Serbia/Montenegro, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda, Vietnam, Zaire.

Nei confronti di tutti questi Paesi l'erogazione di nuovi crediti è attualmente bloccata. Per vari di essi tale situazione di inadempienza è parte di una grave crisi di indebitamento che questi Paesi hanno attraversato nel corso degli anni 80.

Solo mediante accordi di ristrutturazioni del debito in seno al Club di Parigi o di cancellazione totale, si è potuto registrare un certo miglioramento.

Con riferimento infine alle misure preventive ed ai criteri che si intendono adottare per risolvere questo problema si sottolinea il fatto che la delibera dell'On. Ministro dell'01.08.1996 relativa alle condizioni di rimborso dei crediti di aiuto già prevede un collegamento fra strumenti finanziari da adottare e condizione debitoria complessiva dei Paesi beneficiari non solo in relazione all'Italia ma anche alla comunità dei Donatori. Essa infatti statuisce che, per quei Paesi che presentano un reddito pro capite annuo inferiore a dollari USA 766 e che sono eleggibili al "Trattamento Napoli" — che si applica ai Paesi poveri più fortemente indebitati e che prevede la possibilità di procedere a consolidamenti del debito estero ufficiale altamente concessionali, fino al 67 per cento delle scadenze ristrutturate — in sede Club di Parigi, la cooperazione allo sviluppo possa attuarsi esclusivamente tramite lo strumento del dono.

Altra misura preventiva è costituita dalla inleggibilità alla concessione di ulteriori crediti di aiuto per i Paesi che abbiano beneficiato della cancellazione del debito ai sensi della Legge n. 106/9 I. Quanto infine all'assunzione di idonee garanzie a fronte della concessione dei crediti di aiuto si sottolinea che il Mediocredito centrale richiede sempre all'atto della firma della Con-

venzione finanziaria la garanzia sovrana del Paese beneficiario.

Pertanto i crediti di aiuto che secondo l'articolo 6 della legge 49/87 possono essere concessi oltre che ai Governi anche ad Enti di Stato o Banche centrali sono sempre coperti dalla garanzia solennemente prestata dal Paese beneficiario.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

PAMPO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Peschechera, nato a Barletta il 15 agosto 1961 ed ivi residente in via Silvio Pellico, 37, è iscritto all'Ufficio circoscrizione del lavoro di Barletta con la qualifica di autista sin dal 21 ottobre 1982;

in più di quattordici anni, stranamente non ha mai ricevuto dalla predetta sezione di collocamento alcuna chiamata per avvio al lavoro —:

se non intenda disporre verifiche sul corretto funzionamento dell'ufficio in parola, ritenendo l'interrogato almeno strano che in circa tre lustri un giovane non abbia potuto cogliere la benché minima occasione per essere avviato al lavoro.

(4-08518)

RISPOSTA. — Nel documento parlamentare indicato in oggetto la S.V. On.le solleva la problematica relativa all'inefficienza dell'Ufficio Circoscrizionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Barletta.

In particolare si chiede di far luce sull'iscrizione decennale dei Sig. PESCHECHERA Giuseppe nelle liste di collocamento del suddetto Ufficio, senza essere stato avviato al lavoro.

Dagli elementi acquisiti presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari è emerso quanto segue.

Il lavoratore in argomento, a differenza di quanto affermato dalla S.V., risulta aver beneficiato, dopo l'iscrizione nelle liste di collocamento, di diverse occasioni di lavoro, sia a termine che a tempo indeterminato.

Il Sig. PESCHECHERA non si è, però, presentato a diverse selezioni presso pubbliche amministrazioni cui era stato avviato, quali:

24.6.90 Comune di Minervino Murge, a tempo determinato: non presentatosi;

6.7.90 Comune di Andria, a tempo determinato, netturbino: non presentatosi;

20.2.91 Comune di Andria, a tempo determinato, affossatore: non presentatosi;

15.7.91 Comune di Minervino Murge, a tempo determinato, autista C, fino al 14.8.91;

3.9.91 Comune di Minervino Murge, a tempo determinato, autista C, fino al 2.10.91;

25.10.91 Comune di Andria, netturbino: assente alla selezione;

9.1.92 U.S.L. BA/1 a tempo indeterminato, accalappiacani: non idoneo;

15.9.92 Comune di Canosa di Puglia, a tempo indeterminato, affossatore: non presentatosi;

1.12.92 Comune di Trani, a tempo determinato, attacchino: non presentatosi per malattia;

16.10.95 Comune di Barletta, a tempo determinato, esecutore: non presentatosi per malattia;

17.11.95 Comune di Trani, a tempo determinato: assente alle prove selettive

7.12.95 Comune di Barletta, a tempo determinato, esecutore: assente alle prove selettive;

29.8.96 U.S.L. BA/2, a tempo determinato, ausiliario socio-sanitario: assente alle prove selettive.

Infine, nello scorso mese di marzo, il Sig. PESCHECHERA è stato avviato a selezione ex articolo 16 legge 56/87 presso la U.S.L. BA/2 di Barletta per l'assunzione nel profilo professionale di "ausiliario socio-sanitario specializzato", ma è risultato assente alla prova selettiva.

Si evidenzia, in proposito, che il lavoratore in argomento è stato cancellato dagli elenchi della Sezione Circostrizionale per l'Impiego e per il Collocamento in Agricoltura in data 30.9.1997, su disposizione della competente Commissione Circostrizionale per l'Impiego ai sensi dell'articolo 12 della legge 56/87, così come sostituito dall'articolo 30, comma 2, della legge 223/91.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la Assolatte ha comunicato alle organizzazioni sindacali agricole (Coldiretti, Confagricoltura, Cia) e all'Unalat che dal primo aprile 1997 l'industria di trasformazione ridurrà a 630 lire al litro il prezzo del latte alla stalla corrisposto agli allevatori;

la parte industriale ha comunicato che, in mancanza della formalizzazione di un'intesa interprofessionale, prenderà come riferimento il prezzo indicativo comunitario, circa 630 lire al litro, contro il prezzo medio italiano che, per la campagna 1996-1997, era di circa ottocentoquaranta lire al litro;

se questa decisione dovesse essere confermata, agli allevatori italiani verrà assestato un ulteriore colpo, da cui difficilmente potrebbero risollevarsi; esso, infatti, vanificherebbe anche i risultati conseguiti, in sede parlamentare e governativa, attraverso le varie misure stabilite in favore degli allevatori della bovinicoltura da latte nazionale;

gli allevatori corrono il concreto rischio di dover cessare la propria attività, messi di fronte al superprelievo, alla crisi « mucca pazza » ed ora alla decisione di dover cedere il latte a prezzi antieconomici, perché l'Assolatte si rifà, teoricamente, al prezzo medio europeo, senza conseguentemente proporre di abbassare al prezzo medio europeo anche i costi di

produzione sopportati dagli allevatori e paragonare ai prezzi europei anche quelli dei derivati del latte prodotti in Italia —:

se non intenda intervenire con urgenza in merito alla vicenda, facendo in modo che si raggiunga un buon accordo interprofessionale per il prezzo del latte da corrispondere agli allevatori nella campagna 1997-1998 e che esso sia tale da remunerare adeguatamente la loro attività lavorativa, anche alla luce dei nuovi costi che si dovranno sopportare nei prossimi anni a causa delle crisi e dei turbamenti economici che fino ad oggi hanno colpito la zootecnia bovina da latte. (4-08825)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La S.v. On.le richiama l'attenzione sull'intenzione dell'Assolatte di ridurre agli allevatori il prezzo al litro del latte prendendo come riferimento il prezzo indicativo comunitario. Al riguardo si premette che, malgrado si siano svolti numerosi incontri, la trattativa per un accordo interprofessionale per la determinazione del prezzo del latte per la campagna 1997/98 è ancora in corso.

Il Ministero si è adoperato notevolmente per avvicinare produttori e trasformatori al fine di raggiungere un accordo unico nazionale, ed anche grazie a questo impegno in data 30.06.97 è stato accolto un "lodo ministeriale", evolutosi poi nell'accordo sottoscritto fra UNALAT, PUBLILATTE e UNIONALIMENTARI, il quale rappresenta senza dubbio una novità rispetto ai precedenti accordi; esso infatti, oltre a prevedere un aumento del peso dei requisiti qualitativi del latte, introduce il principio della indicizzazione del prezzo da applicarsi nel corso di questa campagna e da inserire nell'ambito dei rapporti tra produttori e consumatori.

Tale accordo purtroppo non è stato però sottoscritto dalle industrie di trasformazione aderenti ad Assolatte e tale rifiuto crea senza dubbio una situazione di disagio nella categoria, anche in seguito alla stipulazione di accordi singolarmente siglati a livello locale fra Assolatte ed alcune associazioni di produttori.

Gli incontri recenti, ristretti all'Assolatte ed Unalat, hanno messo in evidenza la

necessità di raggiungere un accordo unico su tutto il territorio che coinvolga tutte le parti in causa.

La conclusione di un accordo nazionale è quindi fortemente auspicabile, sia come risposta all'evoluzione verso condizioni esterne, di mercato e normative particolarmente difficili, sia per porre fine al disordine delle relazioni interprofessionali. Si rischia altrimenti di assistere ad una frammentazione — che in parte sta già avvenendo — in situazioni locali in cui prevale appunto chi ha maggior potere contrattuale o può sfruttare determinate posizioni di rendita. In un mercato in crisi, tale maggior potere contrattuale non appartiene di certo ai produttori agricoli.

Si considera comunque condizione necessaria che tale accordo sia sottoscritto dalle parti ufficialmente deputate ad esso, ossia dai legali rappresentanti delle associazioni rappresentative dei produttori e degli utilizzatori; ciò è quanto previsto dalla legge 88/88 e non avrebbe alcun senso comunque che la trattativa fosse condotta da figure diverse dalle parti economicamente interessate.

Data la situazione che si è venuta a creare — lodo ministeriale e sua parziale sottoscrizione e altri accordi locali — si ritiene che un "nuovo" accordo nazionale sia giustificato solamente se alle parti firmatarie il precedente accordo — il "lodo ministeriale" — si aggiungesse l'organizzazione dei trasformatori maggiormente rappresentativa (Assolatte).

Oltre ad un sempre più proficuo sviluppo delle relazioni interprofessionali, per arginare la crisi del settore si auspica comunque l'attuazione in tempi brevi di un piano organico per l'economia lattiera nazionale che punti ad una valorizzazione del latte italiano attraverso una serie di misure come:

informazione alimentare e promozione verso i consumatori;

razionalizzazione dei rapporti tra produttori e trasformatori;

certezza normativa nel diritto a produrre;

assistenza per le esportazioni.

Un tale progetto dovrebbe coinvolgere l'Amministrazione centrale, le Regioni, i produttori e l'industria, puntando ad un rilancio e potenziamento delle strutture associative ed interprofessionali. La logica e gli esempi tratti dalle esperienze degli altri paesi lattieri mostrano che strutture interprofessionali forti in collaborazione con l'autorità pubblica costituiscono gli ingredienti necessari per una buona gestione del comparto.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

PITTELLA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'ufficio circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione di Corleto Perticara ha ricevuto disposizioni per rimanere aperto per soli due giorni la settimana;

è grande la rilevanza sociale ed economica che tale sportello riveste per il Paese, alla luce delle prospettive occupazionali e di sviluppo apertesi con la scoperta di giacimenti petroliferi nel sottosuolo del suo territorio;

è forte inoltre l'opposizione sollevata dalla cittadinanza di Corleto Perticara rispetto a tale disposizione restrittiva attraverso la raccolta di numerose firme ed un impegno diretto del sindaco e della giunta —:

quali disposizioni intenda emanare per impedire la riduzione dell'orario di apertura dello sportello in questione.

(4-09520)

RISPOSTA. — In relazione alle richieste formulate nel documento parlamentare presentato è opportuno precisare, in via preliminare, che il mutamento delle competenze delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ha comportato, inevitabilmente, una revisione delle modalità di apertura setti-

manale al pubblico delle sezioni decentrate e dei recapiti, strutture dipendenti dalle suddette sezioni.

In particolare, come è noto, i competenti organi del collocamento non sono più tenuti al rilascio del nulla osta per l'assunzione dei lavoratori. Le attuali disposizioni legislative, infatti, prevedono che i datori di lavoro, i quali sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta alle citate strutture, hanno facoltà di procedere alle assunzioni attraverso la richiesta nominativa. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente, tra l'altro, il nominativo del lavoratore assunto, il quale può anche risultare iscritto presso altra sezione circoscrizionale.

Tanto premesso, per quanto concerne la situazione esistente in Corleto Perticara, la Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza ha reso noto che in tale sede è presente una articolazione della SCICA di Laurenzana che ha operato, fino al 31 gennaio 1997, per tre giorni settimanali.

A decorrere dal 1° febbraio successivo, la Direzione ha disposto l'apertura dell'ufficio soltanto per due giorni la settimana. Ciò, in primo luogo, in considerazione del fatto che tale limite temporale risultava sufficiente a soddisfare le esigenze dell'utenza, consistenti, in buona sostanza, nella consegna dei documenti da inoltrare alla SCICA o nella richiesta di conferma dello stato di disoccupazione. In secondo luogo, in considerazione della necessità di procedere ad una razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie.

Per la detta struttura è prevista una operatività flessibile legata alle esigenze dell'utenza che la Direzione si impegna a valutare di volta in volta nei periodi di maggiore affluenza del pubblico, avuto, comunque, riguardo alla necessità di assicurare la funzionalità della SCICA di Laurenzana.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

PIVETTI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

a sei anni dalla fine della guerra del Golfo, l'embargo petrolifero all'Iraq, che solo in parte è stato modificato dalla risoluzione dell'Onu n. 986 « Oil for food », continua a produrre effetti disastrosi sulla popolazione civile, che soffre per mancanza di alimenti, di assistenza sanitaria e di medicine: al riguardo si calcola che in questi anni siano morti per fame e malattia circa settecentocinquantamila bambini e quattrocentomila adulti e la situazione continua a peggiorare;

nel nostro Paese sono diverse le associazioni di volontariato, fra cui si segnala l'associazione romana « Un ponte per... », le quali da tempo sono impegnate in iniziative di solidarietà e di denuncia di questa gravissima situazione umanitaria —:

quale sia la politica del Governo italiano in ordine all'embargo all'Iraq e quali iniziative concrete siano attualmente in corso per alleviare in ogni caso le sofferenze della popolazione civile;

a quali soggetti si faccia riferimento, per tali iniziative di solidarietà, all'interno dell'Iraq. (4-13174)

RISPOSTA. — In merito a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante si fa presente che il rinnovo del regime delle sanzioni, cui l'Iraq è sottoposto, è periodicamente deciso dal Consiglio di Sicurezza in considerazione dell'adempimento dato da parte di Baghdad alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. A loro volta le decisioni del CdS si basano sui rapporti periodici presentati da una apposita Commissione (UNSCOM) che ha il compito di monitorare lo smaltimento dell'arsenale di distruzione di massa iracheno.

L'ultimo rapporto dell'UNSCOM, presentato al Consiglio di Sicurezza l'11 ottobre scorso, ha nuovamente fatto stato di alcune inadempienze irachene, nonché di una scarsa collaborazione da parte di Baghdad con i funzionari ispettivi della commissione stessa.

Per queste ragioni, il 23 ottobre u.s. il Consiglio ha deciso di sospendere per altri sei mesi la revisione periodica delle sanzioni

(Ris. 1134; una decisione analoga era stata presa con le stesse motivazioni in giugno), introducendo altresì il divieto di viaggiare per i funzionari iracheni responsabili della mancata collaborazione con la UNSCOM.

Date queste premesse, l'Italia non può che dare piena applicazione alla Risoluzione ONU. Tuttavia, da una parte ci si è continuati ad adoperare per sensibilizzare le Autorità irachene sulla necessità di dare piena collaborazione all'UNSCOM e attuazione alle risoluzioni ONU, dall'altra parte, continuiamo a prestare la massima attenzione alle difficili condizioni di vita della popolazione irachena. In tale ottica, l'Italia ha dato un contributo fondamentale all'approvazione della risoluzione 986 ("oil for food"), adottata dal Consiglio di Sicurezza quando il nostro Paese ne faceva parte, e ai suoi successivi rinnovi (Ris. 1111) e da ultimo la Risoluzione 1143 che rinnova a partire dal 5 dicembre u.s. le disposizioni della Risoluzione 986 per ulteriori sei mesi.

Nel 1996 l'Italia ha inoltre effettuato i seguenti interventi di emergenza in favore dell'Iraq:

contributo di un miliardo di lire alla FICROSS per interventi di assistenza socio-sanitaria ai bambini malnutriti e donne in stato di gravidanza;

contributo di cinquecento milioni di lire al CICR per un intervento di approvvigionamento idrico.

È stata inoltre autorizzata l'erogazione di cinquantamila dollari a valere sul fondo bilaterale di emergenza presso l'OMS per un intervento a favore degli sfollati e dei rifugiati curdi a ridosso della frontiera Iraq-Iran.

Per quanto attiene al 1998 si intende realizzare un programma sanitario di emergenza in collaborazione con l'OMS. Tale programma è attualmente al vaglio delle Autorità irachene per poi essere sottoposto all'esame del Comitato Sanzioni delle Nazioni Unite che deve autorizzare l'iniziativa sanitaria.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

POLI BORTONE e LOSURDO. — Ai Ministri per le risorse agricole, alimentari e forestali, dei lavori pubblici e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fissa il termine ultimo del 3 febbraio 1997 per il riconoscimento del diritto di concessione in materia di acque pubbliche;

la questione dei pozzi e della materia di acque pubbliche conosce numerosi passaggi normativi, a partire dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che all'articolo 1 definisce pubbliche le acque sorgenti che, per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, « abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse » e che, all'articolo 93 dispone che il proprietario del fondo, anche nelle zone soggette alla tutela della pubblica amministrazione, « ha facoltà per gli usi domestici » di estrarre ed utilizzare l'acqua secondo le cautele di legge, ed ancora prescrive all'articolo 103 le modalità di denuncia al genio civile e circa la concessione amministrativa;

successivamente, l'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ha disciplinato gli adempimenti relativi alle denunce da parte delle imprese familiari coltivatrici, che utilizzino l'acqua per uso agricolo, da proporsi ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni;

ulteriori obblighi e relative sanzioni in caso di inosservanza sono stabiliti dagli articoli 1 e 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464, a carico di chiunque intenda eseguire indagini, a mezzo di scavi, pozzi, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile (« al di sotto dei trenta metri »);

in particolare l'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, recita che: « tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma

nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo»; vengono altresì previste sanzioni amministrative (pagamento fino a lire un milione e duecentomila) e una volta divenuto definitivo il provvedimento che applica la sanzione si procederà al sequestro ed alla chiusura del pozzo a spese del trasgressore, con applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

ulteriori disposizioni in materia di tutela ed uso di risorse idriche viene poi disposto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (articoli 1, 2, 18 e 28), e soprattutto si statuisce (articolo 34) il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza (termine pertanto perentorio) il diritto al riconoscimento o alla cessione di acque di natura pubblica — di cui al regio decreto n. 1775 del 1993 — termine fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (19 gennaio 1994);

l'articolo 15 del decreto-legge n. 296 del 1995 fissa al 31 dicembre 1995 il termine ultimo per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

lo stesso termine viene previsto dal decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, all'articolo 17, successivamente decaduto per mancata conversione, mentre il disegno di legge atto Camera n. 2772 del 1996 differisce al 28 febbraio 1996 (articolo 19) il termine per le denunce suddette —:

se non si ritenga opportuno attivarsi affinché sia disciplinata definitivamente la materia degli adempimenti relativi alle acque pubbliche ed alla denuncia dei pozzi, particolarmente ad uso agricolo, in particolare differendo il termine per i suddetti adempimenti al 31 dicembre 1997, attesa l'urgenza di definire tale questione che crea innumerevoli disagi alle imprese agricole, e introducendo altresì una norma che consenta agli agricoltori di avvalersi della sola normativa sull'autocertificazione per le denunce in materia di acque pubbliche e di pozzi, senza ulteriori oneri e gravami burocratici.

(4-06826)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, la Direzione della Difesa del Suolo di questo Ministero ha fatto presente quanto segue.*

Con il disegno di legge di iniziativa governativa ("Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale"; Atto Camera n. 2772), già all'esame, in sede referente, della Commissione Lavori Pubblici della Camera dei Deputati ed ora all'esame del Comitato Ristretto della stessa Commissione, si è provveduto ad inserire un'apposita norma (articolo 17) con cui viene riaperto e prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.584.

La presentazione della denuncia, ai sensi dell'articolo 17 del citato disegno di legge, escluderà l'applicazione di qualsiasi sanzione per la mancata presentazione di denunce o richieste di autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, infine, la denuncia e la richiesta di concessione potranno effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

La presentazione di tale denuncia dovrà effettuarsi presso l'Amministrazione provinciale competente per territorio.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

POLI BORTONE e LOSURDO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

tre grosse aziende lattiero-casearie della Puglia si rifiutano di corrispondere agli allevatori il prezzo di lire 712, sottoscritto nelle sedi deputate, per il latte;

il comportamento di Parmalat, Cirio e Sail non è certamente corretto nei riguardi dei produttori, ancor più se lo si inquadra nella profonda crisi del settore dovuta a cause molteplici;

tale situazione contribuisce a creare ulteriore tensione nel settore —:

se e quali iniziative abbia intrapreso per garantire il prezzo ai produttori di latte. (4-12213)

RISPOSTA. — *Le S.v. On.li richiamano l'attenzione sul rifiuto, da parte di alcune aziende lattiero-casearie, alla corrispondenza agli allevatori del prezzo stabilito nelle sedi deputate per il latte.*

Al riguardo si premette che, nonostante i numerosi incontri presso il Ministero e gli sforzi fatti per avvicinare produttori e trasformatori al fine di raggiungere un accordo unico nazionale sulla determinazione di un prezzo di base equo del latte, per la campagna 1997-98, le trattative risultano attualmente ancora in corso.

In data 30.06.97 è stato comunque accolto un "lodo ministeriale", evolutosi poi nell'accordo sottoscritto fra UNALAT, PUBBLILATTE e UNIONALIMENTARI, il quale sembra rappresentare una novità rispetto ai precedenti accordi; esso infatti, oltre a prevedere un aumento del peso dei requisiti qualitativi del latte, introduce il principio della indicizzazione del prezzo da applicarsi nel corso di questa campagna e da inserire nell'ambito dei rapporti tra produttori e consumatori.

Tale accordo non è stato però sottoscritto dalle industrie di trasformazione aderenti ad Assolatte e tale rifiuto ha creato senza dubbio una situazione di disagio nella categoria, anche in seguito alla stipulazione di accordi singolarmente siglati a livello locale fra Assolatte ed alcune associazioni di produttori.

In considerazione di ciò, la conclusione di un accordo nazionale sembra fortemente auspicabile, sia come risposta all'evoluzione verso condizioni esterne, di mercato e normative particolarmente difficili, sia per porre fine al disordine delle relazioni interprofessionali. Si rischia altrimenti di assistere ad una frammentazione — che in parte sta già avvenendo — in situazioni locali in cui prevale appunto chi ha maggior potere contrattuale o può sfruttare determinate posizioni di rendita. In un mercato in crisi,

tale maggior potere contrattuale non appartiene di certo ai produttori agricoli.

Si considera condizione necessaria che tale accordo sia sottoscritto dalle parti ufficialmente deputate ad esso, ossia dai legali rappresentanti delle associazioni rappresentative dei produttori e degli utilizzatori, anche in adempimento a quanto previsto dalla legge 88/88.

Data la situazione che si è venuta a creare — lodo ministeriale e sua parziale sottoscrizione e altri accordi locali — si ritiene che un "nuovo" accordo nazionale sia giustificato solamente se alle parti firmatarie il precedente accordo — il "lodo ministeriale" — si aggiungesse l'organizzazione dei trasformatori maggiormente rappresentativa (Assolatte).

Oltre ad un sempre più proficuo sviluppo delle relazioni interprofessionali, per arginare la crisi del settore si auspica comunque l'attuazione in tempi brevi di un piano organico per l'economia lattiera nazionale che punti ad una valorizzazione del latte italiano attraverso una serie di misure come:

informazione alimentare e promozione verso i consumatori;

razionalizzazione dei rapporti tra produttori e trasformatori;

certezza normativa nel diritto a produrre;

assistenza per le esportazioni.

Un tale progetto dovrebbe coinvolgere l'Amministrazione centrale, le Regioni, i produttori e l'industria, puntando ad un rilancio e potenziamento delle strutture associative ed interprofessionali. La logica e gli esempi tratti dalle esperienze degli altri paesi lattieri mostrano che strutture interprofessionali forti in collaborazione con l'autorità pubblica costituiscono gli ingredienti necessari per una buona gestione del comparto.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

PORCU, COLUCCI e CARDIELLO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza so-*

ziale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

al fine di consentire agli enti pubblici di realizzare un risparmio evitando l'effettuazione di concorsi pubblici, l'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria 1995), confermato dalla legge finanziaria 1996, dispone che « Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992 la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997 »;

l'articolo 1 comma 4, della legge n. 549 del 1995 (finanziaria 1996) ha prorogato l'applicazione del succitato comma 8 al 31 dicembre 1998;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, in data 21 aprile 1994, ha approvato la graduatoria del concorso a dirigente, indetto il 21 maggio 1992, che prevede settanta vincitori (già nominati) e settantotto idonei, tutti funzionari laureati che ricoprono nell'ente incarichi di responsabilità;

al 31 dicembre 1996 lo stesso lamenta una carenza nell'organico dirigenziale di duecentoquaranta unità che, ai sensi del disposto del decreto legislativo n. 29 del 1993, vanno reintegrati per un terzo con corso-concorso, per un terzo con scrutinio per titoli e colloquio e per un terzo con concorso pubblico o, in alternativa, con l'applicazione dell'articolo 22 invocato, che prevede la nomina di idonei in concorsi pubblici;

sono ben note le gravissime carenze negli organici dell'Inps, carenze che le organizzazioni sindacali interne giudicano ormai insostenibili, essendo l'organico complessivo passato, dal 1991 ad oggi, da 43.000 a 34.500 unità;

il direttore generale dell'Inps dottor Fabio Trizzino, di fronte ad alcuni dubbi sollevati dal collegio sindacale, ha chiesto

al dipartimento per la funzione pubblica un parere sull'applicabilità del citato articolo 2 sostenendo, in modo molto argomentato, sia la legittimità che l'interesse finanziario e funzionale dell'istituto ad applicarlo;

il dipartimento per la funzione pubblica, con un parere a firma Poti, si è espresso negativamente. Dal parere, in cui non è neanche citato l'articolo 22 di cui si chiedeva l'applicazione, si deduce interpretativamente l'inapplicabilità della norma stessa sulla base di un fantomatico « sistema ciclico » presuntivamente introdotto dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e dall'applicazione della legge n. 301 del 1984 che nel parere stesso si riconosce soppressa;

in conseguenza di tale parere l'Inps si accinge a indire un concorso pubblico andando incontro a una spesa elevatissima e a una assunzione dei nuovi dirigenti non prima di due anni;

il parere espresso dal dipartimento per la funzione pubblica, oltre che giuridicamente infondato, contraddice la *ratio* dell'invocato articolo 22 e del successivo articolo 1 della legge finanziaria 1996, che mirano al contenimento della spesa pubblica, obiettivo che il Governo, a parole, giudica prioritario —:

quale sia il parere dei ministri interrogati per quanto espresso in premessa e quali iniziative necessarie ed urgenti intendano adottare per garantire, un più ponderato riesame del parere espresso, anche consultando il ministero del tesoro, al fine di tutelare gli interessi finanziari e funzionali dell'Inps, relativamente alla vicenda denunciata. (4-07992)

RISPOSTA. — *Il documento parlamentare presentato solleva la problematica relativa alle modalità di reclutamento del personale con qualifica dirigenziale presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. In particolare si chiede di conoscere se l'Istituto non ritenga di procedere a coprire i posti vacanti attraverso l'assunzione di candidati risultati già idonei nell'ultimo concorso espletato.*

A tale proposito occorre, in primo luogo, sottolineare, che l'articolo 3, comma 8, della legge n. 537/93 (legge finanziaria per l'anno 1994) prevedeva, tra l'altro, che fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/94, potessero provvedere alla copertura dei posti resi disponibili annualmente per cessazione del rapporto di lavoro entro il limite del 10 per cento degli stessi, ove fosse accertato il relativo fabbisogno.

I divieti posti dalle successive leggi finanziarie alle amministrazioni pubbliche, relativamente all'assunzione di nuovo personale, hanno, però, di fatto, determinato, per l'Istituto, l'impossibilità di colmare le carenze di organico succitate.

Tuttavia, con delibera del 25 febbraio 1997, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di assunzioni predisposto per la copertura dei posti vacanti di dirigente amministrativo e dirigente informatico, procrastinando la effettiva immissione nel servizio al 1° gennaio 1998, poiché l'ultima finanziaria (legge n. 662/96) ha stabilito per le amministrazioni pubbliche il divieto di assunzione fino al 31 dicembre 1997.

L'INPS ha reso noto che le procedure per l'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei suddetti posti, che ammontano a complessive 88 unità, saranno sottoposte al più presto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Infine, per quanto concerne la possibilità di utilizzare gli idonei inseriti nella graduatoria del concorso per dirigenti approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto il 2 marzo 1994, alla quale si fa menzione nell'interrogazione, il Ministero, a seguito di un quesito posto dall'Ente previdenziale, ha espresso l'avviso che la soluzione prospettata non è percorribile, avuto riguardo alla posizione dei funzionari che, nel frattempo, hanno maturato l'anzianità richiesta per partecipare al concorso ed ai quali, invece, verrebbe precluso il diritto alla selezione.

Peraltro anche il Collegio dei Sindaci dell'INPS, nonché il Dipartimento della Funzione Pubblica, interpellati sull'argo-

mento dallo stesso Istituto, hanno espresso parere negativo in ordine alla cennata utilizzazione della graduatoria degli idonei. In particolare la Funzione Pubblica ha fatto presente di aver già affrontato in passato la questione in termini negativi, in ciò confortata anche da un costante orientamento giurisprudenziale. I motivi che suffragano tale posizione sono, più precisamente, due: il primo è quello costituito dal fatto che le forme di accesso alla dirigenza previste dalla legislazione vigente rappresentano un sistema ciclico, poiché ciascuna delle procedure concorsuali è annualmente destinata alla copertura di un determinato numero percentuale di posti, per cui l'ipotetico scorrimento di una graduatoria determinerebbe, ovviamente, un'alterazione della proporzione stabilita nella copertura dei posti tra i vari concorsi.

L'altro motivo è rappresentato dalla previsione normativa secondo la quale le nomine dirigenziali debbano decorrere dal 1° gennaio successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. Pertanto, l'eventuale scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico determinerebbe la retroattività delle nuove nomine dirigenziali ad una data anteriore al verificarsi delle stesse vacanze.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

RALLO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

con la legge 31 gennaio 1992, n. 59, è stato istituito l'albo nazionale delle cooperative edilizie, per cui tutte le cooperative che intendano avvalersi dei contributi pubblici per la realizzazione dei loro programmi sociali dovranno documentare di essere iscritte all'albo nazionale;

per effetto di leggi regionali siciliane, alcune cooperative, ammesse a finanziamento con il bando emanato nel 1989, rischiano di perdere il medesimo finanziamento non potendo produrre il certificato di iscrizione all'albo nazionale per decor-

renza dei termini dalla data della stipula della convenzione e per la decorrenza dei termini di scadenza imposti dall'ente finanziatore (regione siciliana), che già per la terza volta ha concesso la proroga;

per effetto del citato bando del 1989, nell'intero territorio siciliano moltissime cooperative sarebbero pronte a dare inizio alla costruzione di ben dodicimila alloggi, capaci di mettere in moto un volano di circa duemila miliardi di lire, in presenza di un'economia da terzo mondo ed in un contesto occupazionale dove la linea del diagramma relativa ai disoccupati continua a salire al di sopra del venticinque per cento —:

se non intenda provvedere con la massima urgenza ad emanare un provvedimento in deroga, che consenta alle cooperative edilizie siciliane di non essere discriminate rispetto alle cooperative del continente, apportando nel contempo un minimo sollievo alla tragica crisi economica siciliana. (4-08678)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, si informa che il Comitato per l'Albo Nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione e dei loro Consorzi, in varie sedute tenute nel 1994, ha deliberato di dare la precedenza alle domande di iscrizione all'Albo sollecitate dalla Regione o dal Ministero dei Lavori Pubblici, e di conseguenza istruire le relative pratiche per sottoporle al primo Comitato utile, al fine di rilasciare il certificato necessario all'ottenimento dei contributi pubblici, come previsto dall'articolo 13 della legge 59/92.

Tali deliberazioni sono state adottate a causa della difficoltà, da parte dell'Ufficio competente, ad evadere le migliaia di richieste di iscrizione pervenute entro i termini previsti dalla legge al fine di evitare qualunque discriminazione dannosa a carico di cooperative che intendono partecipare a bandi regionali.

L'Ufficio quindi, in osservanza a tali disposizioni, ha provveduto e provvede, giornalmente, ad istruire le pratiche solle-

cite dalla regione siciliana per sottoporle poi alle decisioni del Comitato.

Si comunicano, da ultimo, i dati rilevati al 30 settembre u.s. e relativi alla situazione delle cooperative edilizie per quanto concerne l'iscrizione all'Albo:

iscritte n. 3.622 di cui n. 1.003 nella Regione siciliana;

non accolte n. 726 di cui n. 236 nella Regione siciliana.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

RUFFINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

molti comuni della regione Friuli-Venezia Giulia ed enti vari, come l'università, da mesi stanno utilizzando lavoratori disoccupati e iscritti alle liste di mobilità per lavori, definiti « socialmente utili », in mansioni di pubblica utilità;

tali lavori, come da accordi con l'Inps, dovrebbero essere retribuiti con i fondi messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale — ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste, sulla base dell'intervento del fondo per l'occupazione previsto all'articolo 1, comma 7, della legge n. 236 del 1993;

molti di questi lavoratori non percepiscono invece alcuna retribuzione, da molti mesi, per il mancato invio dei fondi all'Inps da parte della regione, che però afferma « di non avere niente a che fare con il progetto dei lavori socialmente utili » —:

se tale situazione risponda a verità e in che misura per i vari progetti attuati dai diversi comuni ed enti interessati e se intenda venire incontro alle difficoltà lamentate dall'Inps a sostegno dei comuni e dei lavoratori che, pure, in questi mesi si sono prodigati per meritarsi tale indennità.

(4-04387)

RISPOSTA. — *Nell'atto parlamentare indicato in oggetto la S.V. On.le lamenta che molti lavoratori, impegnati in lavori socialmente utili, non percepiscono dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale il sussidio previsto dall'articolo 1 comma 3 del d.l. 510/96.*

In merito a tale questione sono stati acquisiti elementi informativi presso l'Agenzia Regionale per l'Impiego del Friuli Venezia Giulia, che ha fatto presente quanto segue.

In data 27.11.1996 si è riunita la Commissione Regionale per l'Impiego ed ha deliberato di dare mandato all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di provvedere, fino a nuova determinazione, al pagamento delle provvidenze previste per i progetti approvati nel 1996 e già attivati, in particolare sia quelli per cui l'INPS ha già iniziato le relative erogazioni che quelli per cui non vi è stata alcuna erogazione, nonché per i progetti i cui enti promotori al 31.10.1996 hanno operato delle sospensioni.

Allo stato attuale, pertanto, proseguono regolarmente i soli progetti attivati dagli Enti promotori per i quali è stato determinato l'onere finanziario a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione.

Ai lavoratori impegnati in tali progetti è liquidato il sussidio relativo al periodo effettivo di impiego nel lavoro socialmente utile, che non può superare i 12 mesi per singolo progetto.

La summenzionata Commissione Regionale per l'Impiego, nella riunione del 12.5.1997, ha deliberato di ammettere al finanziamento i progetti approvati e attivati, pur in presenza di una richiesta non esplicita di finanziamento, con lavoratori per i quali la vigente normativa prevede l'erogazione del sussidio.

Si fa presente, infine, che l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dopo aver effettuato, su richiesta della citata Commissione, una ricognizione dei progetti relativi ai lavori socialmente utili per il 1996 con la quantificazione dei relativi costi, sta provvedendo regolarmente al pagamento delle

provvidenze in favore di tutti i lavoratori interessati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

VALPIANA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il ministero degli affari esteri organizza selezioni periodiche per il personale di ruolo della scuola media per l'insegnamento all'estero;

la cattedra della circoscrizione consolare di Berna, già assegnata alla professoressa Laura Genno, che ne era titolare per la lingua francese e resasi disponibile in virtù del rientro in Italia della medesima a partire dall'anno scolastico 1996-1997, è stata assegnata alla professoressa Paola Poggi, inserita nella graduatoria di lingua tedesca;

tale cattedra, inserita nella circoscrizione consolare di Berna (cantone tedesco), ha sede, però, presso la scuola di lingua francese della cittadina di Bienne;

in conseguenza di tale superficiale errore la graduatoria di francese ha perso una nomina;

in seguito a concorso (indetto con decreto-legge 28 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 46 dell'1 giugno 1993) il professor Cristino Cabria, nato a Nogara (Verona) il 28 gennaio 1952, è risultato al trentatreesimo posto con punti settanta nella graduatoria relativa al codice funzione 003, area linguistica francese e, al termine delle operazioni di nomina, il primo dei non nominati —:

come spieghi l'assegnazione di una cattedra in un'area di lingua francese per corsi per figli di emigrati ad un'insegnante della graduatoria di tedesco;

se non ritenga che, come primo dei non nominati, il professor Cabria sia stato enormemente danneggiato dal macroscopico errore;

se ritenga urgente e come intenda sanare al più presto l'errore, ristabilendo il diritto del professor Cabria, anche in considerazione del fatto che la graduatoria relativa al concorso del 1993 scade con la fine di agosto 1997. (4-12207)

RISPOSTA. — Sulla questione sollevata dall'onorevole interrogante si precisa che la Prof.ssa Laura Genco non era titolare di lingua francese, bensì titolare di materie letterarie e insegnante nei Corsi di lingua e cultura italiani istituiti ai sensi dell'articolo 636 del decreto-legge 297/94 (ex legge 153/71).

La medesima, essendo stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 1982/83, ai sensi del titolo 2° della Legge 604/82, non aveva partecipato ad alcuna selezione e non era quindi inserita in alcuna graduatoria relativa ad area linguistica specifica ed usava pertanto, come lingua veicolare, quella che meglio conosceva.

La Circoscrizione Consolare di Berna è effettivamente compresa nell'area linguistica tedesca, ma la città di Biel, ove la Prof.ssa Genco insegnava — pur facendo parte di

detta Circoscrizione consolare — è perfettamente bilingue e quindi, nell'interesse degli alunni, è indifferente utilizzare docenti inseriti in graduatoria relativa all'area linguistica tedesca o francese.

La Prof.ssa Paola Poggio (n. 16.7.64) risulta al primo posto nella graduatoria di area linguistica tedesca, con punti 86/100, mentre il Prof. Cristino Cabria (n. 28.1.52) è collocato al 47° posto con punti 70/100 nella graduatoria di area linguistica francese.

L'Amministrazione, nel sostituire la prof.ssa Genco, ha dovuto tener conto non già delle conoscenze linguistiche della docente uscente, ma del punteggio conseguito dai docenti delle due graduatorie di area linguistica tedesca e francese, ugualmente coinvolti nella copertura del posto ed ha nominato l'insegnante che aveva conseguito un punteggio maggiore nelle prove di selezione e che si era collocato nella migliore posizione in graduatoria.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.